



COMUNE DI MALEO
Provincia di Lodi

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 05 DEL 02/04/2012
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N° 12 DEL 06/03/2013**

INDICE:

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – finalità

Art. 2 – oggetto e applicazione

Art. 3 – definizioni

Art. 3bis - Disposizioni concernenti la fiscalità locale

Art. 3ter - Istituzione e regolamentazione dell'Ufficio Oggetti Smarriti

TITOLO II° TUTELA, FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA E SALVAGUARDIA DEL DECORO URBANO

SEZIONE I: Disposizioni comuni al titolo II

Art. 4 – prerogative dell'Amministrazione Comunale e direttive sulla circolazione stradale

Art. 5 – Comportamenti vietati e sanzionati in via generale

SEZIONE II: della pulizia e dell'igiene

Art. 6 – pulizia ed igiene: obblighi

Art. 7 – pulizia ed igiene: divieti

Art. 8 – gestione dei rifiuti

Art. 9 – Prevenzione della diffusione di zanzare tigre, mosche e insetti dannosi per la salute

SEZIONE III: del decoro e dell'assetto degli edifici e dei parchi pubblici

Art. 10 – decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi e divieti

Art. 11 – particolari attività autorizzabili nei parchi pubblici

Art. 12 – Disposizioni relative ai parchi e al verde pubblico: divieti e orari

SEZIONE IV: del suolo e dello spazio pubblico

Art. 13 – disciplina dell'occupazione

Art. 14 – tipologia dell'occupazione

Art. 15 – modalità di autorizzazione

Art. 15bis - Occupazione di suolo pubblico da parte degli Operatori dello Spettacolo Viaggiante

SEZIONE V: del trattamento del mantenimento e della cura degli animali nell'ambito urbano

Art. 16 – gli animali e la tutela dell'igiene **sul territorio comunale**

Art. 17 - prevenzione e disciplina del fenomeno del randagismo. Prerogative dell'Amministrazione Comunale

Art. 18 - del trattamento degli animali: disposizioni generali

Art. 19 - del trattamento degli animali d'affezione: obblighi e divieti

Art. 20 – rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

Art. 21 - Collaborazione con l'Ente Nazionale Protezione Animali e altre Associazioni Ambientaliste legalmente riconosciute

SEZIONE VI: della tutela della quiete e del riposo

Art. 22 – disposizioni generali

Art. 23 – disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

Art. 24 – disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

Art. 25 – dispositivi acustici antifurto

Art. 26 – trasporto rumoroso di prodotti

Art. 27 - Particolari prescrizioni nelle vicinanze di Case di Riposo e Strutture di Cura

TITOLO III°

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA SICUREZZA E DELL'ORDINE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE

SEZIONE I: disposizioni comuni al titolo III

Art. 27bis – Tutela dell'ordine pubblico e il riconoscimento delle persone nei luoghi pubblici

Art. 28 – mestieri girovaghi

Art. 29 – cortei, processioni e manifestazioni in genere

Art. 30 - Attività commerciali, pubblici esercizi, attività soggette a controllo di Polizia Amministrativa e attività produttive in genere

Art. 30bis - Disposizioni concernenti gli orari delle attività commerciali, pubblici esercizi, attività soggette a controllo di polizia amministrativa e attività produttive in genere in sede fissa

TITOLO IV°

DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 31 - Disciplina del sistema sanzionatorio

Art. 32 - Controlli amministrativi e sanzioni accessorie

Art. 33 - Reiterazione delle violazioni

Art. 34 - Proventi delle Sanzioni: destinazione

TITOLO V°

NORME FINALI

Art. 35 - Servizi a domanda individuale

Art. 36 - Abrogazioni

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto comunale, comportamenti ed attività dei cittadini, la più ampia fruizione dei beni comuni e garantisce livelli accettabili di influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza, il decoro urbano, qualità di vita nonché più specifica protezione del patrimonio comunale e dell'ambiente.
 2. Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 267/2000, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 5 e 128 della Costituzione, emanare Regolamenti Locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
 3. Le finalità di tutela raccolte nel presente Regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
 4. Fatta salva la competenza di tutti gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, in via prioritaria, spetta alla Polizia Locale la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente Regolamento. A tal fine, in applicazione della Legge 15 maggio 1997 n. 127 art. 17 comma 134, i componenti il Servizio di Polizia Locale svolgono il proprio servizio armati secondo la disciplina di dettaglio definita in apposito Regolamento.
- 4bis La Polizia Locale svolge altresì, in collaborazione con l'Ufficio Tributi, compiti di Polizia Tributaria relativamente all'accertamento di violazioni che comportano l'evasione del pagamento di tributi, canoni e/o ogni altra entrata di competenza comunale. Il presente Regolamento integra altre disposizioni comunali che disciplinano aspetti relativi alla fiscalità locale.**
5. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale e gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere in tutti i luoghi diversi dalla privata dimora, negli atri, nelle scale, negli stabili, negli esercizi di vendita, nei pubblici esercizi, nei locali di pubblico spettacolo, nei laboratori, nelle officine negli stabilimenti e in tutti i locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale con l'obbligo di rapporto in caso di accertamento di reati o infrazioni in genere. Per quanto riguarda l'accesso nella privata dimora dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al Codice Penale e di Procedura Penale.

Articolo 2

Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, ~~primo comma~~, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:
 - tutela, fruizione e sicurezza della convivenza urbana nonché salvaguardia del decoro urbano;
 - tutela della quiete e del riposo delle persone;
 - tutela della fauna e della flora presente sul territorio comunale;
 - gestione e controllo delle attività produttive;
 - **fiscalità locale;**
 - **regolamentazione Ufficio Oggetti Smarriti.**
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente Regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dall'Autorità Comunale mediante Ordinanza.
3. In caso di necessità e di urgenza ovvero per prevenire situazioni di pericolo, di disturbo alla quiete pubblica, problematiche igienico sanitarie, di salvaguardia del decoro urbano, per la tutela della fauna e della flora di particolare rilevanza gli Agenti della Forza Pubblica possono impartire ordini orali utili alla prevenzione generale.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave violazione il mancato rispetto degli ordini orali impartiti a norma del comma precedente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Il Pubblico Ufficiale può legittimamente applicare la sanzione solo dopo aver verbalmente avvisato l'interessato che il mancato rispetto della prescrizione orale comporta violazione punita a norma del presente comma.
5. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.
 3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.
 4. **Per fiscalità locale si intende la gestione delle entrate e degli accertamenti tributari di competenza comunale.**

Articolo 3bis

Disposizioni concernenti la fiscalità locale

1. Per finalità di controllo relative alla fiscalità locale ogni qualvolta venga inoltrata istanza all'Anagrafe Comunale di nuova iscrizione di residenza ovvero una modifica di residenza all'interno del territorio comunale il richiedente dovrà comunicare, nel termine di 10 giorni dall'evento, sotto forma di dichiarazione autocertificata e per tramite di apposita modulistica le informazioni sotto indicate:
 - presenza di passi carrabili e dati relativi agli stessi;
 - presenza di tende che occupano aree soprastanti il suolo pubblico;
 - dati relativi al proprietario dell'immobile e delle relative pertinenze;
 - in caso di immobile affittato e/o ceduto in uso a qualsiasi titolo dati relativi alla registrazione del contratto d'affitto e/o ogni altro atto soggetto a registrazione;
 - dati relativi al pagamento della tassa smaltimento rifiuti (TARSU – TARES);
 - dati relativi all'agibilità dei locali;
 - dati relativi ad eventuali impianti pubblicitari visibili da strade di pubblico transito;
 - identificativi catastali.
2. Per le medesime finalità la dichiarazione di cui al comma precedente dovrà essere inoltrata altresì dal titolare o legale rappresentante in caso di apertura di nuova attività produttiva o trasferimento della stessa all'interno del territorio comunale.
3. Oltre ai casi di cui ai commi precedenti l'Ufficio Tributi o l'Ufficio Polizia Locale possono richiedere che la comunicazione venga prodotta anche da cittadini già residenti, da proprietari di immobili disabitati o occupati da persone non residenti ovvero da attività produttive già attive alla data di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare.
4. La modulistica utile per le dichiarazioni di cui ai commi precedenti è predisposta dagli Uffici Comunali.
5. Chiunque, avendone l'obbligo, omette o ritarda la presentazione della dichiarazione di cui al presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. A carico dei trasgressori verranno altresì avviate le procedure di controllo fiscale relative ai tributi locali.

Articolo 3ter

Istituzione e regolamentazione dell'Ufficio Oggetti Smarriti

1. Per finalità di cui agli articoli 927, 928 e 929 del Codice Civile è istituito presso l'Ufficio Polizia Locale l'Ufficio Oggetti Smarriti. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, individua i locali di proprietà del Comune, dove verranno depositati e custoditi gli oggetti smarriti ingombranti.
2. Chiunque rinvenga sul territorio comunale cose mobili ha l'obbligo di consegnarli all'Ufficio Oggetti Smarriti il quale provvederà ad effettuare la pubblicazione del ritrovamento all'Albo Pretorio Comunale.
3. Oltre al periodo di pubblicazione obbligatoria l'estratto dell'avviso di ritrovamento verrà affisso, per un anno intero dalla data del ritrovamento, in una apposita bacheca ben visibile alla cittadinanza.
4. Chiunque ritenga di avere titolo di possesso del bene ritrovato dovrà rivolgersi direttamente all'Ufficio Oggetti Smarriti per l'eventuale ritiro nel rispetto delle seguenti modalità:
 - La richiesta di ritiro del bene mobile smarrito potrà essere anche verbale e dovrà essere effettuata entro un anno dalla data di pubblicazione dell'avviso di ritrovamento;
 - Chiunque intenda ritirare un oggetto smarrito dovrà presentarsi munito di un valido documento d'identità;
 - Il Personale che riceve la richiesta potrà rivolgere delle domande al fine di verificare l'effettiva proprietà del bene reclamato. In caso i proprietari abbiano sporto regolare denuncia di smarrimento agli Organi di Polizia dovranno mostrarla all'atto del ritiro del bene;
 - Verrà rilasciato al richiedente una copia del verbale di avvenuta consegna del bene.
5. Dopo un anno dalla data di deposito del bene all'Ufficio Oggetti Smarriti, se non reclamato, si provvederà a:
 - Consegnarlo a chi l'ha trovato poiché ne acquista la proprietà ai sensi dell'articolo 929 del Codice Civile. Chi ha ritrovato il bene, in questo caso, può decidere se acquisire il bene o rifiutarlo;

- Se ritrovato da Personale del Comune o se rifiutato dal nuovo proprietario acquisirlo nelle proprietà comunali ovvero, in alternativa, metterlo all'asta qualora si tratti di bene con un discreto valore economico;
- Distruggerlo in caso di oggetto di scarso valore economico.

TITOLO II° TUTELA, FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA E SALVAGUARDIA DEL DECORO URBANO
--

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo II°

Articolo 4

Prerogative dell'Amministrazione Comunale e direttive sulla circolazione stradale

1. Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano e per la salvaguardia del decoro urbano il Comune potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, impianti di videosorveglianza, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza o nei muri esterni di edifici pubblici o privati¹.
2. Fermo restando che la rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati, a norma del comma precedente, è soggetto alle sanzioni previste per l'articolo 5, il solo comportamento ostantivo da parte del proprietario dell'edificio - che non trasmodi in resistenza alla forza pubblica - è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.
3. Al fine di assicurare una circolazione stradale più sicura e un assetto urbano più ordinato l'Ufficio Polizia Locale, sulla base delle linee guida che verranno stabilite dalla Giunta Comunale, adotterà gli opportuni provvedimenti previsti dal vigente Codice della Strada volti a individuare aree idonee allo stazionamento dei veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate prevedendo altresì specifici divieti per dette categorie di veicoli nelle zone del centro abitato per cui si ritiene che la loro sosta e il loro transito siano incompatibili con una corretta gestione della viabilità.
4. I provvedimenti di cui al comma precedente dovranno essere adottati entro 60 giorni dall'approvazione delle linee guida da parte della Giunta Comunale.
5. Tutti i provvedimenti ordinari di disciplina della circolazione stradale sono adottati, nel rispetto dei precetti contenuti nel Codice della Strada, con provvedimento motivato del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale. Rientrano in particolare nella competenza del Funzionario l'istituzione dei divieti di sosta, di aree di sosta regolamentata mediante disco orario, di posteggi riservati a particolari categorie di veicoli (es. parcheggi riservati ai portatori di handicap, riservati al carico e scarico della merce, ai bus di linea, a veicoli di soccorso o delle forze dell'Ordine, ecc), l'istituzione di sensi unici di marcia che non incidano in modo rilevante sulla circolazione, la regolamentazione delle precedenza alle intersezioni, la regolamentazione della circolazione in occasione di cantieri stradali, manifestazioni e altri eventi per cui necessita una modifica temporanea e programmabile della circolazione stradale.
6. In casi di necessità ed urgenza i provvedimenti di cui al comma precedente sono adottati con Ordinanza Sindacale. Il Sindaco resta altresì competente ad emanare provvedimenti di limitazione della circolazione stradale per motivi connessi alla salvaguardia della salute pubblica (es. circolazione a targhe alterne, blocco totale della circolazione, ecc.).
7. In caso gli interventi di modifica della circolazione siano di impatto rilevante la Giunta Comunale, con propria deliberazione, individuerà le linee guida a cui il Funzionario dovrà attenersi nell'emanare il provvedimento finale. La Giunta Comunale resta in ogni caso competente a deliberare la delimitazione del centro urbano, a individuare le zone a traffico limitato, eventuali aree con parcheggio a pagamento nonché a adottare tutti i provvedimenti programmatici previsti dal Codice della Strada in materia di circolazione stradale.
8. Le autorizzazioni per cantieri stradali che comportano la manomissione del suolo pubblico sono rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale. Le richieste devono essere presentate almeno 10 giorni prima della data prevista

¹ La previsione contenuta nell'articolo 4 comma 1 non è strutturalmente espressiva di un precetto. Essa mira ad esprimere un concetto generale, recentemente caduto in desuetudine, in ragione del quale si afferma la necessità di realizzare i fini pubblici anche contro la volontà del soggetto privato che possa essere portatore di un interesse contrapposto. Questa riproposizione, in chiave normativa, di una logica provvedimentale dell'agire della P.A., pur se contrastabile serenamente in punto teorico, riscuote dei meriti pratici indiscutibili:

- legittima l'agire della P.A. nel portare a definizione l'interesse pubblico;
- rassicura l'operatore in ordine alla coerenza sistematica di quanto va compiendo nell'interesse pubblico;
- convince il cittadino portatore dell'interesse configgente a sottoporsi alla finalità pubblicistica perseguita dalla P.A., anche dietro timore della comminazione di una sanzione.

per l'inizio di un cantiere. Dette autorizzazioni sono rilasciate previa acquisizione del parere dell'Ufficio Polizia Locale per le questioni relative alla disciplina della circolazione stradale. Il Funzionario nell'atto di autorizzazione inserisce tutte le prescrizioni che ritiene necessarie per l'esecuzione dei lavori in sicurezza nonché quelle relative al ripristino dello stato dei luoghi una volta terminati i lavori. Il rilascio dell'autorizzazione dovrà essere subordinato al versamento di una cauzione o di una garanzia fidejussoria.

9. La previsione di cui al precedente comma dovrà essere introdotta con provvedimento del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale con cui verranno previste le modalità di quantificazione, graduazione, versamento e rimborso della garanzia nonché eventuali casi di esenzione. La cauzione o fidejussione non potrà essere inferiore a € 100,00 e superiore a € 500,00 per mt di cantiere.
10. Il contrassegno previsto per agevolare la circolazione e la sosta delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dal Funzionario Responsabile della Polizia Locale o in sua assenza dal Segretario Comunale secondo le modalità stabilite dall'articolo 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
11. Il contrassegno è revocato in caso decadenza delle condizioni che ne hanno permesso il rilascio.
12. Per prevenire eventuali casi di improprio utilizzo il contrassegno dovrà essere restituito all'Ufficio Polizia Locale in caso di revoca o di decadenza della sua validità. La decadenza di validità si prospetta in caso di decesso del titolare o in caso di mancata richiesta di rinnovo. Nel caso di decesso da parte del titolare l'obbligo di riconsegna del contrassegno grava in capo agli eredi.
13. Il proprietario o gestore di un fondo agricolo nel quale si accerta siano stati effettuati inequivocabilmente lavori è tenuto, in solido con il conducente dei mezzi agricoli o altre attrezzature utilizzate, alla pulizia delle strade imbrattate a seguito dei lavori.
14. Per motivi di estetica e decoro lungo gli itinerari pedonali, ciclistici e più in generale in vista delle strade di pubblico transito gli accumuli di letame da utilizzare come fertilizzante dei fondi agricoli, oltre a quanto previsto dalla legislazione istitutiva dei P.U.A. non potranno essere posizionati a meno di 25 mt dal ciglio della carreggiata/pista ciclabile/itinerario.
15. In occasione di nevicate di forte intensità il Sindaco, con proprio provvedimento contingibile e urgente e per motivi di pubblica sicurezza, può ordinare che, non appena cessata la precipitazione, i proprietari o conduttori di immobili confinanti con le pubbliche vie sgomberino dalle neve i marciapiedi o, in loro assenza, la parte della strada lungo tutto il fronte del loro stabile per una larghezza non inferiore a un metro.
16. L'Amministrazione Comunale può disporre che in caso di nevicate per cui si renda necessario sgomberare le strade mediante l'utilizzo dei mezzi sgombera-neve sia fatto divieto di parcheggio degli autoveicoli ai margini delle vie e dei posteggi pubblici in modo da non creare intralcio ai lavori di sgombero anzidetti.
17. E' sempre vietato gettare sul suolo pubblico la neve accumulatasi sulla proprietà privata. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità è consentito il getto della neve dai tetti sulla pubblica via provvedendo poi, a proprie spese, al successivo sgombero.
18. E' sempre vietato gettare sulla parte della carreggiata destinata al transito dei veicoli ovvero nella parte destinata al transito dei pedoni la neve accumulatasi a lato della strada.
19. Chiunque viola i provvedimenti adottati dal Sindaco ai sensi del comma 15 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 30,00 a € 150,00. Per le violazioni di cui ai provvedimenti previsti dal comma 16 si rimanda a quanto previsto dal Codice della Strada.
20. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 12, 13, 14, 17 e 18 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00.
21. L'esecuzione di cantieri stradali senza la prescritta autorizzazione di cui al comma 8 è sanzionata secondo quanto prescritto dal Codice della Strada.

Articolo 5

Comportamenti vietati e sanzionati in via generale

1. In via generale a salvaguardia della sicurezza e del decoro cittadino è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di apposita autorizzazione;
 - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati²;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

² Ovviamente, con riguardo agli edifici privati, rientra nel diritto disponibile del proprietario la facoltà di imbrattare le parti dell'edificio di sua proprietà che non siano visibili dalla pubblica via. La norma, così sinteticamente estesa, aspira a limitare quegli atti vandalici che a vario titolo vengono compiuti sugli edifici pubblici o privati. Per altro, laddove il contesto culturale cittadino lo consenta potrebbero prevedersi forme di autorizzazioni per attività di realizzazione di "murales".

- e. collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, monumenti, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica;
 - f. praticare giochi di qualsiasi genere sulle carreggiate aperte al pubblico transito; praticare giochi suscettibili di creare disturbo o di procurare pericolo di danno sui marciapiedi, nelle piazze, e sotto i portici salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari³;
 - g. praticare il lancio o collocare sui veicoli in sosta volantini o simili;
 - h. spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti;
 - i. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - l. attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli a altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire pericolo per l'incolumità delle persone e danni alle cose. Il trasporto di oggetti acuminati o comunque pericolosi (es. ferri appuntiti, vetri, ecc.) deve effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danni alle cose e alle persone;
- m. accendere fuochi sia in area privata che in area pubblica. Il divieto è esteso anche a tutte le aree esterne al centro abitato. Potranno comunque essere consentiti, previa autorizzazione del Sindaco competente, falò e fuochi in occasione di feste, sagre di paese o comunque di eventi attinenti ai rituali calendariali della tradizione popolare culturale della Lombardia. L'autorizzazione deve comunque assicurare il rispetto delle norme vigenti e prevedere eventuali prescrizioni a garanzia della sicurezza dei cittadini e dell'ambiente.**
- n. gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti, oggetti e rifiuti o altro materiale sia esso solido o liquido. E' vietato altresì valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per un uso che non sia strettamente potabile nonché attingerla mediante uso di tubi o altri espedienti;
 - o. gettare o spandere sul suolo pubblico acqua che possa congelare. Tale divieto è sempre valido nel periodo invernale e comunque in caso di temperature pari o inferiori a 3 gradi centigradi.
2. Fermo restando quanto stabilito dal Codice Penale in caso di commissione di reati chiunque viola le disposizione di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 400,00. Le sanzioni relative al presente articolo si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente Regolamento o da diversa norma di Legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'articolo 9 della Legge n° 689/1981.
 3. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente Titolo II, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'Autorità Comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

Sezione II: Della pulizia e dell'igiene

Articolo 6

Pulizia ed igiene: obblighi

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
2. Per le attività esercitate in chioschi, gelaterie, pizzerie da asporto e altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti avendo cura di predisporre il posizionamento di più contenitori che garantiscano il conferimento dei rifiuti in forma differenziata. L'obbligo di cui al presente comma si estende anche a tutti i gestori di servizi (quali ad esempio bancomat) che si servono di apparecchiature tecnologiche che rilasciano ricevuta delle operazioni svolte nel caso in cui gli utenti, per usufruire di detti servizi, stazionano temporaneamente su suolo pubblico o di pubblico passaggio. I pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande hanno l'obbligo di posizionare all'esterno del locale idoneo contenitore per la raccolta dei mozziconi di sigarette.
3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi di cui al comma precedente, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati su suolo pubblico o di pubblico passaggio all'esterno degli

³ La previsione di detta voce di divieto non rientra più, in generale, nei ritmi e nei tempi delle città; al fine di ripopolare centri abitati o periferie, con sempre maggiore frequenza, le Amministrazioni Comunali organizzano manifestazioni ludiche d'intrattenimento. Alla luce della constatazione di siffatta realtà, è opportuno prevedere la possibilità di derogare a detto divieto tutte le volte in cui il Comune, propositosi come soggetto organizzatore o promotore della manifestazione, abbia - previa garanzia del rispetto della sicurezza stradale - autorizzato l'uso speciale della sede stradale per finalità ludiche.

esercizi commerciali specializzati, pur essendo soggetti alle disposizioni relative all'occupazione del suolo pubblico non sono soggetti al pagamento del canone COSAP⁴.

4. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati⁵.
5. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione (quale ad esempio: calcina, terre, detriti, sostanze in polvere, liquidi, ecc.) deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per le sostanze polverose o per i materiali di facile dispersione per azione del vento il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria. Ai trasgressori, fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del suolo.
6. I proprietari di alberi e di siepi sono sempre tenuti a raccogliere le foglie e le ramaglie che cadono sulla pubblica via. Fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria a chiunque non rispetti le disposizioni di cui al presente comma si applica sempre la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
7. I proprietari di edifici o manufatti che si affacciano sulla pubblica via o altro area di pubblico passaggio e che risultano luogo di stazionamento di volatili devono provvedere ad adottare tutte le cautele necessarie affinché detti animali non sporchino la zona sottostante. Per cautele necessarie si intendono tutti quegli accorgimenti leciti che impediscano, anche fisicamente, ai volatili di stazionare sulle parti interessate dell'edificio o manufatto.
8. Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente comma i Funzionari della Polizia Locale o dell'Ufficio Tecnico Comunale che, nell'esercizio delle funzioni, accertano situazione di degrado invitano il proprietario dell'immobile o della struttura a sanare la situazione assegnando un termine, comunque non superiore a 30 giorni, utile per l'adozione di dette cautele.
9. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1,2,4 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 30,00 a € 150,00.
10. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 7

Pulizia ed igiene: divieti

1. A tutela dell'igiene pubblica è vietato:
 - a. ammassare, ai lati delle case, o innanzi alle medesime, nonché nei cortili e giardini o innanzi i medesimi, cumuli di sterpaglie, erba, materiali di facile degradabilità o oggetti qualsiasi, quando gli stessi possano comportare l'annidarsi di roditori, animali randagi o parassiti;
 - b. compiere, in luogo (o in vista del) pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - c. immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio ovvero gettarvi oggetti di qualsiasi genere o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
 - d. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, procurando insudiciamento delle aree pubbliche o di pubblico passaggio sottostanti;
 - f. spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
 - g. imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile⁶;
 - h. riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grassi, sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche, da residui di preparazione di alimenti e in generale acque luride di scarto derivanti da operazioni di lavatura o pulitura di pavimentazioni o di oggetti in genere;
 - i. compiere operazioni di lavaggio, di qualsiasi tipo di veicolo sulle aree pubbliche;
 - j. gettare al basso dalle impalcature e dai piani delle fabbriche materiali di demolizione che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada⁷.

⁴ Trattasi di una opzione possibile che aspira ad incentivare la tutela della pulizia dell'ambiente urbano a scapito dell'interesse economico del Comune a percepire il canone per l'occupazione dei suoli o delle aree pubbliche.

⁵ La norma caso si riferisce a rifiuti minuti che non qualificano l'area come sede di deposito plurimo ed incontrollato di rifiuti solidi urbani. In tali casi, difatti, troveranno applicazione le sanzioni previste dal Testo Unico sull'Ambiente.

⁶ Si fa osservare che il divieto non si estende ai così detti "madonnari", ovvero a quegli artisti di strada che riproducono su suolo pubblico, interdetto al passaggio veicolare, immagini sacre o meno di pregio artistico. La disciplina dei mestieri girovaghi, scomparsa dal panorama normativo nazionale a seguito dell'abrogazione del comma 1 e 2 dell'art. 121 del T.U.L.P.S., sarà trattata nel titolo terzo.

⁷ La norma non vieta il getto di detti materiali (che ovviamente è da intendersi per autorizzato nel contesto degli atti relativi alle opere edili a cui si riferiscono), bensì punisce la modalità con cui detto getto avviene (non con riferimento ai

2. Salvo che il fatto non integri più grave violazione a Leggi o Regolamenti speciali chiunque viola le disposizioni di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 400,00.

Articolo 8

Gestione dei rifiuti

1. I rifiuti solidi urbani, quale che sia il metodo di conferimento definito dal Comune, debbono essere raccolti in appositi sacchi chiusi o altri contenitori connotati dalle caratteristiche fisiche e chimiche prescritte per il tipo di rifiuto da conferire. E' assolutamente vietato smaltire rifiuti in modo non conforme alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale ai sensi dei successivi commi.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale determina, con Ordinanza del Funzionario Responsabile⁸:
 - a. metodo di raccolta;
 - b. localizzazione dei siti di raccolta e regolamentazione delle modalità di conferimento dei rifiuti nei centri di raccolta anche mediante l'introduzione dell'obbligo di possesso di una tessera che abiliti il titolare ad usufruire del servizio;
 - c. orari di conferimento dei rifiuti. Nella previsione di cui al presente punto il Funzionario dovrà stabilire un orario massimo di anticipo del deposito dei rifiuti differenziato, a seconda delle necessità, per stagioni e per tipo di rifiuto;
 - d. giorni di conferimento dei rifiuti selezionati, in caso di raccolta differenziata;
 - e. modalità di conferimento di beni durevoli, imballaggi, rifiuti speciali;
 - f. tipologia dei sacchi e dei contenitori di cui al precedente comma 1.
3. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione. Fuori dei casi previsti dall'Autorità Comunale è comunque sempre vietato ai privati (eccetto quanto previsto dal precedente articolo 6 comma 2) porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico pattumiere e contenitori di rifiuti senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale che potrà essere rilasciata solo in particolari casi di necessità e urgenza.
4. Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
5. I contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla Legge.
7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani inerti provenienti da lavori edili. Gli inerti devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
8. E' vietato depositare sacchi o altri contenitori di rifiuti domestici nei cestini per la raccolta dei rifiuti posizionati ai margini delle strade da parte dell'Amministrazione Comunale. Tali contenitori hanno l'esclusiva funzione di contenere i rifiuti minuti scartati da chi utilizza le pubbliche vie (es. carte di caramelle, fazzolettini di carta, piccoli involucri, chewingum, ecc.).
9. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo sono sempre ritenute prove valide la corrispondenza, la documentazione, e altri oggetti strettamente personali ritrovati all'interno di sacchi o altri contenitori o comunque amalgamati ai rifiuti smaltiti in modo irregolare.
10. Qualora, all'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ufficio Tecnico Comunale abbia già provveduto all'emanazione dei provvedimenti di cui al presente articolo gli stessi, se non in contrasto con i principi sopra enunciati, resteranno in vigore fino all'adozione di una nuova Ordinanza.
11. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo nonché ai provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

pericoli che da detto getto possano conseguire). Ovviamente, il collocamento e il getto pericoloso di cose – comportamenti contemplati e puniti dal Codice Penale (per altro parzialmente depenalizzati dal D.lgs 507/99) – non troveranno ripetizione pleonastica nel corpo del Regolamento di Polizia Urbana.

⁸ La fluidità con cui mutano le metodologie di gestione dei rifiuti impongono di evitare di ingessare la normativa locale a detta problematica in una norma che esprima dettagli comportamentali destinati ad essere rapidamente superati dalla normativa nazionale o regionale. Pertanto, onde garantire efficacia al sistema di controllo dei rifiuti, si ritiene di poter demandare agli atti di normazione secondaria (le Ordinanze) la competenza ad adattare all'esigenza tecnica, la prescrizione applicativa.

Articolo 9

Prevenzione della diffusione di zanzare tigre, mosche e insetti dannosi per la salute

1. Nel periodo compreso tra il mese di Giugno e il mese di Settembre, al fine di prevenire il diffondersi della ormai consolidata presenza nel territorio comunale della zanzara “Aedes Albopictus” (comunemente detta zanzara tigre), è fatto obbligo a chiunque di rispettare le prescrizioni di seguito riportate:
 - evitare la formazione di ristagni d’acqua rimuovendo ogni potenziale contenitore per lo sviluppo larvale (secchi, bacinelle, barattoli, bidoni, fusti, contenitori in plastica, ecc.);
 - svuotare periodicamente (almeno una volta alla settimana) contenitori quali sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, innaffiatoi e altri simili contenitori eliminando il liquido direttamente sul terreno e non nelle caditoie;
 - coprire eventuali contenitori inamovibili, quali vasche in cemento, bidoni e fusti di irrigazione per orti, ecc. con materiale (teli di plastica o reti a maglie molto fini) che impedisca l’accesso alle zanzare;
 - evitare l’accestamento di pneumatici o comunque ripararli dalla pioggia onde evitare la raccolta di acqua, habitat ideale delle larve di zanzara;
 - i titolari di concessioni cimiteriali dovranno avere cura di cambiare frequentemente e comunque almeno una volta alla settimana, l’acqua dei portafiori.
2. I titolari di aziende agricole presenti sul territorio comunale o comunque chiunque allevi, a qualsiasi titolo, animali dovrà provvedere ad effettuare idonei trattamenti di demuscazione volte a prevenire o comunque ridurre la presenza di mosche che potrebbero arrecare disturbo alle abitazioni confinanti o comunque ai fruitori degli ambienti circostanti.
3. Oltre a quanto disposto nei commi precedenti il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque adottare ulteriori provvedimenti volti alla prevenzione della diffusione di insetti ritenuti dannosi per la salute umana.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave violazione anche penale chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo nonché ai provvedimenti adottati ai sensi del precedente comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. Si applica altresì quanto precisato all’Articolo 2 commi 3 e 4.

Sezione III: Del decoro e dell’assetto degli edifici e dei parchi pubblici

Articolo 10

Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi e divieti

1. A salvaguardia del decoro e dell’immagine urbana i proprietari degli edifici, le cui facciate prospettano su aree pubbliche, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione. Salve le norme che regolamentano la pubblicità e le pubbliche affissioni il collocamento di cartelli e iscrizioni di qualsiasi genere è subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione comunale che potrà essere negata a tutela dell’estetica cittadina, della bellezza panoramica, per il rispetto all’arte e alla storicità dei luoghi. Dovrà sempre essere vietata la collocazione di cartelli e iscrizioni contenenti frasi o disegni ingiuriosi, osceni o contrari alla pubblica decenza.
2. I proprietari degli edifici hanno l’obbligo di procedere al rinnovo degli intonaci ed alla tinteggiatura delle facciate ogni qual volta occorra, dietro disposizione motivata dell’Ufficio Tecnico Comunale.
3. I portici, i cortili, le scale, le tettoie, le vetrine (degli esercizi commerciali, artigianali, dei laboratori e degli uffici), le tende nonché ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici che si affaccino sulla pubblica via devono essere mantenuti, a cura dei proprietari, degli inquilini o comunque dei conduttori costantemente puliti e in stato di decoro.
4. A salvaguardia dell’incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici. Tutti i distacchi di intonaci o parti dell’edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto a porre immediatamente in sicurezza l’area interessata e ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza. Ferma restando la disciplina dell’articolo 677 del Codice Penale e dell’articolo 30 del Codice della Strada per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell’edificio, gli eventi minuti di cui al presente comma sono sanzionati a norma di Regolamento.
5. In tutte le abitazioni i camini e altre fonti di riscaldamento dovranno essere costruite in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripuliti. Per le sporgenze delle canne dei camini e di altre sorgenti di fumo si rimanda alle disposizioni di cui al vigente Regolamento di Igiene adottato dalla Regione Lombardia.
6. Per motivi di estetica e decoro dell’ambiente urbano è vietata la collocazione di parabole, condizionatori o altri simili elementi tecnologici (successivamente definiti elementi) sulle facciate degli edifici che prospettano su aree pubbliche o private di pubblico passaggio.
7. Gli elementi già posizionati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, salvo che altra disposizione ne vietava la collocazione o nei casi di procedimenti di rimozione già avviati, potranno restare collocati.

8. In caso si verifichi la necessità di sostituire gli elementi contemplati dalla sanatoria di cui al comma precedente il nuovo elemento non potrà più essere collocato sulle facciate degli edifici che prospettano su aree pubbliche o private di pubblico passaggio.
9. I tetti, i cornicioni, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e dovranno essere adottate tutte le cautele in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre pietre, o altro materiale qualsiasi. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.
10. Nel centro abitato i proprietari di terreni confinanti con il suolo pubblico dovranno recintare la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre. Tale prescrizione potrà essere estesa con specifico provvedimento anche a qualunque altra zona del territorio comunale quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro, alla morale o per pubblico interesse. La recinzione dovrà essere fatta in muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso. E' comunque vietato effettuare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti. I cancelli in generale non possono avere l'apertura verso la pubblica via.
11. Gli oggetti di ornamento (quali ad esempio vasi di fiori) posti sulle finestre e sui balconi devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
12. Ogni abitazione, condominio, negozio, ufficio, passo carrabile o comunque ove sia costituito nei modi regolamentari un accesso a un edificio che si affaccia sulla pubblica via o a una strada di pubblico passaggio dovrà essere contraddistinto e identificato mediante apposito numero civico. L'apposizione del numero civico, che sarà assegnato dal competente Ufficio Comunale, sarà a cura e a spese del proprietario.
13. L'Ufficio Anagrafe, in collaborazione con la Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico, adotterà tutti gli opportuni accorgimenti e provvedimenti affinché sia rispettata la disposizione di cui al comma precedente e provvederà ad emanare disposizioni per attuare una sanatoria delle situazioni irregolari esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
14. Chiunque, nonostante esplicito invito espresso in forma scritta da parte di uno degli Uffici Comunali indicati nel comma precedente, non provveda ad individuare l'edificio o passo carraio di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa prevista al comma 15.
15. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
16. La violazione dei commi 1, 6, 8 e 10 comporta l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Articolo 11

Particolari attività autorizzabili nei parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti può consentirsi, previa autorizzazione anche temporanea rilasciata dall'Ufficio Polizia Locale, l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli non motorizzati⁹, l'attività dello spettacolo viaggiante, attività di somministrazione o di vendita di alimenti e bevande, di giornali e riviste, di souvenirs e di oggettistica varia o altra attività di trattenimento e svago.
2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature noleggate.
3. Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Polizia Locale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni ordine pubblico e pubblica sicurezza nonché di decoro urbano.
4. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono soggette al pagamento del canone C.O.S.A.P. e al rispetto della disciplina relativa all'occupazione dello spazio pubblico.
5. Nel caso di esercizio abusivo delle attività di cui al precedente comma 1, fatto salvo quanto previsto per l'occupazione abusiva di suolo pubblico e dalle Regolamentazioni specifiche per ogni singola attività interessata, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00. Fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria si applica sempre la sanzione accessoria dell'obbligo di cessazione dell'attività condotta in assenza dell'autorizzazione.
6. La violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del precedente comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 30,00 a € 150,00. In caso di recidiva si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.

⁹ Ovviamente, ove la dimensione del parco sia tale da consentirlo, possono essere autorizzate anche vetture da piazza a trazione animale.

Articolo 12

Disposizioni relative ai parchi e al verde pubblico: divieti e orari

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a. cogliere erbe e fiori;
 - b. salire sugli alberi;
 - c. danneggiare la vegetazione;
 - d. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - e. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - f. calpestare le aiuole;
 - g. calpestare i siti erbosi e introdurre animali ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità competente;
 - h. condurre a pascolo gli animali;
 - i. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua;
 - j. svolgere competizioni sportive.
2. Altri particolari divieti potranno essere introdotti con Ordinanza del Funzionario Responsabile della Polizia Locale.
3. Il Sindaco, con propria Ordinanza, stabilisce gli orari di apertura e chiusura dei parchi e giardini pubblici siano essi recintati o aperti. Gli orari stabiliti dovranno essere portati a conoscenza del pubblico mediante apposizione di appositi cartelli. Qualora non fossero stabiliti orari il parco/giardino si intende fruibile in modo permanente.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, nonché i provvedimenti adottati ai sensi del precedenti commi 2 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00.

Sezione IV: Del suolo e dello spazio pubblico

Articolo 13

Disciplina dell'occupazione

1. E' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune. Le disposizioni relative all'occupazione di spazi e aree pubbliche previste dalla presente sezione IV si applicano in sinergia con quanto stabilito dall'apposito Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
2. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 14 comma 4 le autorizzazioni sono rilasciate dal Funzionario Responsabile della Polizia Locale. Qualora il rilascio delle autorizzazioni implichi valutazioni di compatibilità urbanistica ed edilizia l'autorizzazione dovrà essere rilasciata previa acquisizione di parere favorevole dell'Ufficio Tecnico Comunale. L'autorizzazione conterrà tutte le prescrizioni che si riterranno necessarie al fine di tutelare gli interessi generali dell'Amministrazione Comunale e della collettività.
3. Dette autorizzazioni presuppongono, comunque, il rispetto della normativa igienico sanitaria.
4. Sono condizioni essenziali per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a. che l'installazione non gravi su parti della carreggiata destinate alla circolazione **dinamica** dei veicoli;
 - b. in prossimità di incroci, le installazioni non dovranno essere di ostacolo alla visuale di sicurezza necessaria;
 - c. le installazioni non dovranno essere collocate su sede stradale soggetta a divieto di sosta, in quanto questa è ammissibile (con riguardo alla carreggiata) esclusivamente sulle aree, normalmente, destinate alla sosta dei veicoli;
 - d. l'area occupata dall'installazione non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici;
 - e. l'installazione dovrà essere realizzata in modo tale da lasciare uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di almeno un metro.
 - f. i ponteggi installati sul suolo pubblico o su aree di pubblico passaggio dovranno essere costruiti solidamente e opportunamente cinti in modo da impedire che possa cadere qualsiasi materiale.
5. Non rientrano nelle previsioni di condizione essenziale di cui al precedente comma 4 le occupazioni relative a cantieri stradali o altre ipotesi contemplate dal Codice della Strada.
6. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
7. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
8. Tutte le occupazioni di suolo possono essere assoggettate a prestazione di garanzia fidejussoria laddove dalle installazioni fisse o mobili possano derivare danni alla sede stradale, alle sue pertinenze e più in generale al suolo pubblico. La previsione di cui al presente comma dovrà essere introdotta con provvedimento del Funzionario Responsabile della Polizia Locale con cui verranno previste le modalità di quantificazione, graduazione, versamento e rimborso della garanzia nonché eventuali casi di esenzione. La cauzione o fidejussione non potrà essere inferiore a € 50,00 e superiore a € 250,00 per mt di occupazione.
9. La sosta dei nomadi su suolo pubblico o privato aperto al pubblico è assolutamente vietata. La Giunta Comunale, qualora lo ritenga necessario, potrà istituire idonei spazi attrezzati per la sosta dei nomadi. Qualora si verificasse una occupazione abusiva prevista dal presente comma e sussistano problemi igienico sanitari e di pubblica sicurezza il Sindaco, nella Sua qualità di Ufficiale di Governo, con proprio provvedimento urgente, ordina lo

sgombero delle aree occupate stabilendone modalità e termine. In caso di inottemperanza all'ordinanza, fatti salvi eventuali risvolti penali, potrà essere utilizzata la Forza Pubblica per l'esecuzione coattiva del provvedimento.

10. Fatto salvo quanto previsto da Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone C.O.S.A.P. e le ipotesi contemplate dal Codice della Strada nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00. Fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria si applica sempre la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
11. La violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 250,00. In caso di recidiva si applica la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.

Articolo 14

Tipologia dell'occupazione

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni per occupazioni a carattere occasionale e permanente.
 2. Sono occasionali le occupazioni caratterizzate dalla temporaneità normalmente effettuate con strutture mobili ed in particolare:
 - a. strutture di supporto ad esposizioni temporanee;
 - b. veicoli per traslochi;
 - c. strutture pubblicitarie non stabilmente infisse al suolo;
 - d. strutture di supporto a manifestazioni civili, politiche e religiose;
 - e. strutture di supporto a sagre e fiere;
 - f. strutture semoventi e attrezzature dello spettacolo viaggiante e per mestieri girovaghi, banchi e attrezzature per l'esercizio del commercio su area pubblica;
 - g. tavolini, sedie, ombrelloni, panche a favore di gestori di pubblici esercizi;
 - h. le occupazioni poste in essere con cantieri stradali o altre ipotesi previste dal Codice della Strada;
 - i. veicoli, strutture e materiali di supporto a lavori edili o di altra natura.
 3. Sono permanenti le occupazioni continuative e caratterizzate da strutture, di norma, stabilmente collocate o infisse al suolo ovvero ripetitivamente collocate sugli stessi siti ed in particolare:
 - a) chioschi, banchi, "dehors" tende ed edicole;
 - b) elementi di arredo urbano.
- 3bis Le occupazioni contemplate nel precedente comma alla lettera a), se poste in essere per finalità commerciali, si intendono permanenti qualora superino il periodo di 60 giorni nell'anno solare.**
4. L'installazione di tende solari la cui sporgenza occupa suolo pubblico è soggetta a specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale. La sporgenza misurata dal vivo del muro al loro limite estremo non dovrà superare in ogni caso la larghezza massima del marciapiede e dovrà avere una altezza minima dallo stesso non inferiore a mt. 2.20. Per le tende da installarsi dove non esiste marciapiede le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno di volta in volta determinate in sede di rilascio dell'autorizzazione previa valutazione degli aspetti viabilistici, urbanistici e di sicurezza. Per le tende da installarsi ai piani superiori la sporgenza non dovrà oltrepassare gli 80 centimetri. Quando per l'unico motivo del pubblico interesse si renda necessario derogare alle misure minime fissate dal presente comma dovrà essere adottato specifico provvedimento opportunamente motivato dal Funzionario Comunale che rilascia l'autorizzazione.
 5. Fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento che disciplina la pubblicità e le pubbliche affissioni per l'installazione di insegne la cui sporgenza occupa suolo pubblico si applicano le disposizioni di cui al precedente comma.

Articolo 15

Modalità di autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 2 dell'art. 14 lettere a) b) c) h) i) deve presentare apposita istanza al Comune almeno 5 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione con indicazione:
 - a) del periodo temporale di estensione della stessa;
 - b) della localizzazione e dimensione esatta delle aree da occupare;
 - c) delle strutture mobili da utilizzare.
2. Per le occupazioni di cui all'articolo 14 comma 2 lettera h) che comportino un effetto molto impattante sulla circolazione stradale la richiesta dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima della data di inizio del periodo di occupazione. Oltre alle indicazioni che devono essere fornite ai sensi del precedente comma 1 lettere a), b), c) dovrà essere allegata alla richiesta una planimetria che mostri in modo chiaro il tipo di occupazione che si intende richiedere e una proposta, elaborata in forma scritta, con cui viene indicata la disciplina alternativa della circolazione stradale.
3. Per le occupazioni di cui all'articolo 14 comma 2 lettere d), e), f), g) la richiesta dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione fatti salvi diversi termini previsti da altre specifiche normative statali, regionali o comunali che consentano lo svolgimento dell'attività di riferimento. Oltre

alle indicazioni che devono essere fornite ai sensi del precedente comma 1 lettere a),b),c) l'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato al possesso della prescritta licenza di polizia amministrativa, commerciale o altro titolo abilitante per lo svolgimento della specifica attività di cui l'interessato dovrà allegare copia o autocertificarne gli estremi.

4. Per le occupazioni di cui all'articolo 14 comma 3 lettere a) e b) la richiesta dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione. Oltre alle indicazioni che devono essere fornite ai sensi del precedente comma 1 lettere a),b),c) l'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato al possesso della prescritta licenza di polizia amministrativa, commerciale o altro titolo abilitante per lo svolgimento della specifica attività nonché delle autorizzazioni o permessi edilizi di cui l'interessato dovrà allegare copia o autocertificarne gli estremi.

L'interessato dovrà altresì allegare alla richiesta la seguente documentazione:

- a. relazione tecnico descrittiva, redatta da tecnico abilitato, indicante le caratteristiche della struttura che si intende posizionare, i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata nonché una simulazione grafica dei luoghi ad occupazione avvenuta;
 - b. fotografie a colori del luogo dove la struttura dovrà essere inserita.
5. Nell'autorizzazione verrà indicato il termine utile per pagamento del canone di occupazione spazi e aree pubbliche. Il mancato versamento del canone comporta la decadenza dell'autorizzazione.
 6. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada l'autorizzazione ad occupare spazio pubblico dovrà essere negata quando la stessa costituisce intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni e in ogni altro caso contrario alla viabilità.

Articolo 15Bis

Occupazione di suolo pubblico da parte degli Operatori dello Spettacolo Viaggiante

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di Spettacolo Viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate dal Comune e previo ottenimento di concessione rilasciata dall'Ufficio Polizia Locale.
2. Per la disciplina delle attività dello Spettacolo Viaggiante si rimanda alla specifica regolamentazione approvata a norma della Legge n° 337 del 18/03/1968 e ss.mm.ii.
3. L'occupazione di spazio pubblico per la sosta e la sistemazione di roulotte e carri attrezzati dei titolari di concessioni di posteggio per svolgere attività dello spettacolo viaggiante è soggetta ad autorizzazione e potrà aver luogo solo nelle località indicate dai Funzionari del Comune sulla base delle indicazioni della Giunta Comunale.
4. La concessione per l'allestimento di una attrazione dello spettacolo viaggiante almeno classificata, ai sensi della vigente normativa, piccola attrazione assorbe l'autorizzazione ad occupare lo spazio pubblico di cui al precedente comma 3 nei seguenti periodi temporali:
 - nei 5 giorni antecedenti e nei 5 giorni successivi il periodo d'installazione delle attrazioni;
 - nei 10 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi il periodo d'installazione delle attrazioni per gli Operatori che hanno ottenuto la concessione riferita al tradizionale luna park istituito per la Sagra Autunnale.
5. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo dovrà essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale consistente nel versamento di una somma di denaro non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 1.000,00 da graduare a seconda del periodo di durata della concessione e al tipo di occupazione. In alternativa al deposito cauzionale in denaro è possibile depositare apposito documento fidejussorio, bancario o assicurativo, che garantisca uguale valore.
6. La previsione del deposito cauzionale di cui al comma precedente, la sua graduazione, le modalità di versamento e le motivazioni per cui viene richiesto sarà stabilito con proprio provvedimento dal Funzionario titolare del rilascio delle autorizzazioni.
7. L'occupazione di cui ai commi 3 e 4 è soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - la parte di suolo pubblico dovrà essere lasciata perfettamente pulita e funzionale;
 - è vietato lo scarico di residui organici e delle acque chiare e luride su strade e aree pubbliche;
 - i rifiuti solidi urbani dovranno essere smaltiti secondo le regole in vigore per l'intero territorio comunale effettuando obbligatoriamente la raccolta differenziata del materiale riciclabile;
 - i carri attrezzati e i veicoli al seguito degli operatori dello spettacolo viaggiante dovranno essere sistemati in modo da non creare pericolo ed intralcio alla circolazione stradale;
 - ulteriori particolari prescrizioni potranno essere disposte in sede di rilascio dell'autorizzazione da parte del Funzionario.
8. Qualora i concessionari di spazi pubblici, ai sensi del presente articolo, intendano collegarsi alla rete dell'acquedotto, per il tramite degli allacciamenti comunali esistenti nelle adiacenze, gli stessi dovranno corrispondere al Comune un indennizzo determinato con riferimento ai consumi effettivi misurati al contatore ed alla tariffa applicata dal gestore del servizio acquedotto. La quota d'indennizzo da applicare è stabilita con Determina del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Ragioneria.

9. Oltre a quanto indicato nel comma precedente il rilascio delle autorizzazioni o comunque lo stazionamento di roulotte e carri attrezzati dei titolari delle concessioni contemplate dal presente articolo comporta il pagamento del canone di occupazione spazio pubblico (COSAP) e della tassa smaltimento rifiuti (TARSU e/o TARES).
10. La sosta a fine abitativo degli Operatori dello Spettacolo Viaggiante su terreno privato è comunque assoggettata al pagamento della tassa smaltimento rifiuti (TARSU e/o TARES) e dell'indennizzo di cui al precedente comma 8 qualora venga richiesto collegamento alla rete idrica per tramite di allacciamenti comunali.
11. Al fine di poter, con esattezza, quantificare l'ammontare dei versamenti, di cui ai precedenti commi 8, 9 e 10 da effettuare a favore del Comune ogni Operatore dello Spettacolo Viaggiante che staziona a fini abitativi con roulotte/caravan/ecc. sul territorio comunale, indipendentemente dal fatto che si trovi su spazio pubblico o terreno privato, dovrà inoltrare all'Ufficio Polizia Locale, entro la data di stazionamento, apposita denuncia che contenga i seguenti elementi essenziali:
 - dati anagrafici completi del denunciante;
 - dimensioni dello spazio pubblico occupato con le attrazioni e con le unità abitative;
 - il periodo di permanenza sul territorio comunale;
 - di ogni nucleo familiare che usufruisce dell'allacciamento a rete idrica riferita al contatore comunale il numero delle persone che lo compongono.
12. L'Ufficio Polizia Locale mette a disposizione apposita modulistica per la denuncia di cui al punto precedente.
13. Fatto salvo l'applicazione delle sanzioni previste dal precedente articolo 13 per le occupazioni abusive chiunque non provveda ad inoltrare, entro il termine previsto, la denuncia contemplata al comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. Ne consegue altresì l'avvio delle procedure di accertamento delle violazioni riferite all'evasione del versamento dei tributi locali.

Sezione V: Del trattamento, del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano¹⁰

Articolo 16

Gli animali e la tutela dell'igiene sul territorio comunale

1. È vietato allevare a scopo imprenditoriale all'interno del perimetro del centro abitato animali da soma o da tiro, maiali, pollame o animali destinati alla macellazione. Sono fatte salve le situazioni già esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. È vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private ad uso pubblico animali da cortile.
3. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico fatta eccezione per le zone destinate a fiere o manifestazioni per animali.
4. Il transito di animali in gruppo potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previo ottenimento di autorizzazione comunale la quale riporterà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
5. All'interno del centro abitato non è ammesso detenere un numero massimo di animali da cortile (polli, galline, anatre, conigli, ecc.) in numero totale superiore a 20.
6. I locali che ospitano gli animali devono essere ubicati a una distanza dalle abitazioni confinanti non inferiore a 10 metri fatta eccezione per i locali che ospitano i cani la cui distanza dalle abitazioni non potrà essere inferiore a 5 metri. Per il calcolo della distanza occorre fare riferimento al muro dell'abitazione confinante e non alla recinzione o al confine.
7. In ogni caso il privato che detiene animali deve applicarsi nel garantire la massima pulizia e igiene degli animali stessi e delle aree ove gli stessi vivono al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recare fastidio al vicinato.
8. Ai fini del presente articolo per centro abitato si intende quello delimitato in conformità all'articolo 4 del Codice della Strada.
9. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00. Nei casi previsti dall'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività.

¹⁰ La disciplina del mantenimento degli animali in ambito urbano, contenuta nella presente sezione, è strutturata in due segmenti indipendenti; da una parte v'è la preoccupazione di evitare che il centro abitato (per la cui definizione si demanda ad un atto che obbligatoriamente il Comune deve adottare ai sensi del Codice della Strada) diventi sede di stalle o di esercizio di attività zootecniche a carattere professionale.

Articolo 17

Prevenzione e disciplina del fenomeno del randagismo. Prerogative dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente promuove e disciplina il controllo del randagismo, onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.
2. A tal fine il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei Servizi Veterinari dell'A.S.L di Lodi, promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici
3. La Giunta Comunale potrà adottare specifici provvedimenti, anche prevedendo eventuale erogazione di contributi, tesi a incentivare l'adozione da parte dei cittadini dei cani randagi ricoverati nel canile rifugio.
4. L'Amministrazione Comunale, anche avvalendosi della collaborazione dell'ENPA o di altre Associazioni di Volontariato con finalità di protezione degli animali, può disporre l'esecuzione di censimenti volti a monitorare la presenza di animali d'affezione sul territorio nonché per la raccolta di dati utili per prevenire il fenomeno del randagismo. Le modalità di esecuzione dei censimenti sono stabilite dalla Giunta Comunale con propria Deliberazione.
5. Al fine di poter meglio gestire la presenza di gatti randagi presenti sul territorio l'Amministrazione Comunale provvede al censimento delle colonie feline dandone comunicazione al Servizio Veterinario dell'A.S.L. di Lodi.
6. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. di Lodi, potrà programmare interventi di sterilizzazione dei gatti presenti nelle colonie feline con finalità di contenimento del fenomeno del randagismo.
7. Per le finalità di cui all'articolo 111 comma 3 della Legge Regionale n° 33/2009 il Comune riconosce la figura del privato cittadino detto "Gattaro/a" che volontariamente si adopera per la cura e il nutrimento delle colonie feline. Il riconoscimento di detta figura comporta l'iscrizione del "Gattaro/a" nel registro comunale dei volontari. Al "Gattaro/a" verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che permette al volontario di accedere, allo scopo di nutrire e curare i gatti liberi, in qualsiasi area di proprietà pubblica (o privata ad uso pubblico) dell'intero territorio comunale ove sia localizzata la colonia felina che si trova sotto la propria cura.
8. Previa autorizzazione del Comune il "Gattaro/a" potrà rivolgersi alle mense delle Scuole Comunali per prelevare gli avanzi alimentari e destinarli al nutrimento dei gatti.
9. Il "Gattaro/a" nello svolgimento della propria opera di volontariato si impegna a rispettare le norme igienico sanitarie d'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano.
10. L'Amministrazione Comunale, per il contenimento del fenomeno del randagismo, può disporre che vengano effettuati da Medici Veterinari interventi chirurgici per prevenire la riproduzione.
11. Chiunque detenga un animale d'affezione oggetto delle operazioni censuarie di cui al precedente comma 4 è tenuto al rispetto delle disposizioni emanate dalla Giunta Comunale. In caso di mancato rispetto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 30,00 a € 150,00.

Articolo 18

Del trattamento degli animali: disposizioni generali

1. Ogni animale deve essere custodito e accudito in modo tale da evitargli qualsiasi condizione di sofferenza, maltrattamento e di stress. In generale sono considerati maltrattamenti la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti, eccessi di fatica, lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, le condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe e/o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria.
2. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie. E' vietato custodire e/o stabiare animali con strumenti di contenimento che non permettano la posizione eretta, di sdraiarsi e di voltarsi.
3. I locali, i box, le cucce e i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e igiene nonché con adeguato afflusso d'aria. I luoghi ove vengono custoditi animali devono essere provvisti di idonei ripari dagli agenti atmosferici con protezione in almeno tre lati.
4. I ricoveri devono essere facilmente accessibili e spaziosi in modo che gli animali possano reggersi e coricarsi normalmente e devono essere costruiti in modo che non vi sia pericolo di un loro ferimento.
5. Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro o permanentemente a luce artificiale ma ci si deve riferire alle ore d'illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno.
6. Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie certificate dal Medico Veterinario per esigenze sanitarie, devono avere larghezza, lunghezza e altezza tre (3) volte superiori all'apertura alare del soggetto più grande presente nelle stesse.
7. E' vietato custodire i pesci in vasche di lunghezza, larghezza ed altezza inferiore a due (2) volte la lunghezza del soggetto più grande presente nella stessa.

8. Ogni animale deve sempre avere a disposizione l'acqua da bere e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del Medico Veterinario riportante la data d'inizio del trattamento e la fine dello stesso.
9. Il proprietario o il custode controlla con sufficiente frequenza lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed elimina immediatamente i difetti delle attrezzature che ne compromettono le condizioni di salute. E' fatto obbligo inoltre di ricoverare e sottoporre a cure da un Medico Veterinario gli animali malati, feriti, o infestati di parassiti.
10. E' vietato l'utilizzo di dispositivi di comando a scarica elettrica, di tipo tagliente e/o acuminato per dirigere i comportamenti degli animali.
11. E' vietato colpire gli animali sulle parti del corpo più sensibili o spingerli toccando le predette parti. E' vietato altresì sollevare gli animali per la testa, per le zampe o per la coda.
12. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura evitando di lasciarli cadere o rovesciarli.
13. E' vietato a chiunque catturare animali selvatici in sostituzione degli Organi istituzionalmente preposti. Il rinvenimento di cani randagi sul territorio comunale dovrà essere segnalato all'Amministrazione Comunale per l'adozione dei successivi provvedimenti. In particolar modo per i cani randagi verrà avvisato il canile convenzionato con l'A.S.L di Lodi (cosiddetto canile sanitario) che provvederà alla cattura e alla custodia dell'animale per i successivi 10 giorni durante i quali sarà possibile il riconoscimento di eventuali proprietari. Decorso inutilmente detto termine il cane verrà trasferito al canile convenzionato con il Comune (cosiddetto canile rifugio) che provvederà alle spese per il suo mantenimento.
14. In deroga al divieto di cui al comma 13 primo periodo la possibilità di prendere piccoli di uccelli e di mammiferi è ammessa esclusivamente per sottrarli a sicura distruzione o morte. In tal caso dovrà essere avvisata telefonicamente l'Amministrazione Provinciale (possibilmente la Polizia Provinciale) entro le 24 ore successive. L'animale verrà successivamente trasportato presso uno dei Centri per il Recupero degli Animali Selvatici (CRAS) autorizzati dalla Regione Lombardia per le operazioni di soccorso, detenzione temporanea e successiva liberazione della fauna selvatica in difficoltà.
15. Salvo quanto previsto dai commi precedenti è vietato altresì:
 - Prelevare uova, nidi e piccoli animali nati;
 - Incrociare le ali ai volatili;
 - Eliminare l'acqua ai volatili per provocare la muta;
 - Procedere a interventi chirurgici sugli animali per motivazioni estetiche (es. taglio coda, taglio punte orecchie, ecc.) o per facilitarne la tenuta (es. resezione dei denti, ecc.). Sono ammessi interventi chirurgici, eseguiti da Medici Veterinari competenti, per prevenire la riproduzione (Es. sterilizzazione).
 - Tenere costantemente animali in cantine, solai, garage o box in lamiera;
 - Lasciare animali sotto il sole senza prevedere la possibilità per gli stessi di poter usufruire di un adeguato riparo;
 - Lasciare animali sotto il sole tenendoli chiusi in veicoli o rimorchi;
 - Trasportare animali domestici chiusi nel vano portabagagli dell'autovettura;
 - Condurre veicoli utilizzati per il trasporto degli animali effettuando movimenti non adeguati al trasporto degli stessi come ad esempio le brusche accelerazioni, gli arresti improvvisi ed i repentini cambiamenti di direzione (fatte salve le manovre di emergenza);
 - Far partecipare qualsiasi animale a combattimenti;
 - Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie agli animali;
 - A chiunque cedere o vendere cani e gatti, per qualunque tipo di sperimentazione;
 - E' vietato detenere animali selvatici alla catena o legati al trespolo.
16. Ai fini della tutela della salute pubblica, della salvaguardia e dell'incolumità delle persone, degli animali e dell'ambiente è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche, alimenti in genere e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossico/nocive ovvero vetri, plastiche, metalli o materiali di qualsiasi tipo non compatibili con l'alimentazione animale.
17. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio.
18. In tutto il territorio comunale sono vietate rappresentazioni o spettacoli che comportino combattimenti tra animali, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio, le corride, il lancio delle anitre in acqua, le corse degli asini, dei suini delle oche ed altre manifestazioni simili.
19. Nei luna park o altre attività dello spettacolo viaggiante, nelle manifestazioni, nelle fiere, mostre e nelle esposizioni è vietato mettere come premio o regalo animali di qualsiasi tipo e specie.
20. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa in caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00. Nei casi di cui all'articolo 19 consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Articolo 19

Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi e divieti

1. Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre per permettere loro una vita dignitosa; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
2. Per gli animali d'affezione valgono tutte le disposizioni contenute nella Legge n° 281 del 14/08/1991, nel Capo II° della Legge Regionale n° 33 del 30/12/2009, nel Regolamento Regionale n° 2 del 05/05/2008 nonché tutti gli obblighi e divieti di cui all'articolo precedente in quanto compatibili.
3. Oltre alle disposizioni di cui agli articoli precedenti per i cani e i gatti valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - La detenzione, non a scopo di lucro, di un numero di cani e gatti superiore in totale a 10 unità è subordinata all'inoltro di specifica comunicazione preventiva al Sindaco. Quando la detenzione superiore a 10 unità è riferita a locali interni al centro abitato o comunque in abitazioni di appartamento alla comunicazione dovrà essere allegata una relazione con cui il detentore dei cani e gatti possa dimostrare di poter garantire il rispetto del benessere e della salute degli animali d'affezione nonché le garanzie poste a tutela della salute umana nel caso in cui la custodia degli animali sia inserito in un contesto di convivenza uomo/animale o in un contesto condominiale;
 - E' vietato legare permanentemente i cani. Quando legati devono potersi muovere in uno spazio di almeno 25 mq. L'attacco deve avere la lunghezza minima di 4 mt il cui terminale deve essere fissato ad un cavo aereo della lunghezza minima di 5 mt, esteso ad una altezza massima da terra di 2 mt onde permettere al cane di muoversi senza restare impigliato nell'attacco stesso. L'allacciamento a nodo scorsoio è vietato;
 - E' vietato tenere legati i gatti con catene o corde.
4. Oltre alle disposizioni di cui agli articoli precedenti per gli equidi valgono le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - Tutti gli equidi (cavalli, asini, muli, bardotti) detenuti sul territorio comunale devono essere registrati nei termini di Legge;
 - E' vietato tagliare o peli tattili del muso e delle palpebre, annodare la coda;
 - E' vietato sottoporli a marchiatura a fuoco, nonché all'intervento di focatura dei tendini ad esclusione che sia effettuato a scopo terapeutico, di nevrectomia e degli interventi che recano menomazione agli animali stessi;
 - E' vietato modificare la posizione naturale degli zoccoli o condurre gli equidi sulla strada privi di ferratura, impegnare per i cavalli ferrature dannose o fissare pesi alla regione degli zoccoli, il mancato pareggio degli zoccoli con abnorme lunghezza degli stessi;
 - E' vietato colpire gli equidi con pugni, calci, gli strapponi con le redini, le frustate violente, i colpi di bastone o dati con il manico della frusta. Non possono essere utilizzate fruste con grossi nodi o con punte di metallo alle estremità o elettriche. L'imboccatura del morso deve essere adatto alla bocca, i paraocchi non possono essere accartocciati, le selle e i finimenti non devono provocare escoriazioni o ferite. Non è consentito l'uso delle redini di ritorno e degli altri finimenti in modo tale che costringano la testa dell'animale in posizione innaturale;
 - E' vietato il traino della giostra dovuto ad animali;
 - I puledri non possono essere separati dalle proprie madri prima del compimento dell'ottavo mese di vita.
5. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa in caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 20

Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

1. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani o qualsiasi altro animale eventualmente possono provocare al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
2. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni nonché di raccogliere e depositare le medesime negli appositi contenitori presenti sul territorio ovvero nei contenitori di rifiuti solidi indifferenziati.
3. È vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
4. Nel condurre all'aperto, sulla pubblica via, ovvero nelle aree condominiali, i propri cani, è fatto obbligo ai proprietari di mantenerli al guinzaglio; alternativamente al guinzaglio, il cane deve indossare la museruola. In ogni caso i cani di alta taglia in genere (quali bulldogs, alani, terranova, lupi ed altri di razza mastina) dovranno sempre essere condotti al guinzaglio.
5. Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti nel centro abitato se non trasportati su idonei veicoli e con quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga e ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per il raggiungimento dei luoghi di destinazione.

6. E' consentito effettuare il transito, la sosta e il pascolo sul territorio comunale di armenti e greggi solo in conformità alle norme previste dal Regolamento specifico della Regione Lombardia. In particolare è previsto che gli animali siano vaccinati e venga segnalato al Comune, almeno 15 giorni prima, il percorso e le aree di sosta. Alla violazione delle prescrizioni di cui al presente articolo consegue la sanzione accessoria dell'immediato allontanamento degli animali dal territorio comunale. La non osservanza della citata sanzione accessoria comporterà violazione all'articolo 650 del Codice Penale.
7. L'amministrazione, con delibera della Giunta Comunale, può individuare all'interno del centro abitato, zone opportunamente delimitate da destinare allo sgambamento dei cani. Con il medesimo atto la Giunta stabilisce le modalità di utilizzo di dette aree da parte dei proprietari degli animali.
8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali che riguardano il rapporto degli animali con gli spazi pubblici, possono essere determinate con Ordinanza del Sindaco, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
9. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.
10. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave violazione amministrativa in caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, compresi i provvedimenti adottati a norma dei commi precedenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00. Nel solo caso di violazione alle disposizioni di cui al comma 2 la sanzione è ridotta nel minimo a € 25,00 se il conduttore del cane non è in possesso dell'idonea attrezzatura ma comunque l'animale non ha sporcato il suolo pubblico.

Articolo 21

Collaborazione con l'Ente Nazionale Protezione Animali e altre Associazioni Ambientaliste legalmente riconosciute

1. **Il Comune esercita le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle norme, generali e locali, relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 31/03/1979. A tal fine si avvale della utilizzazione, a titolo volontario e gratuito, delle Guardie Zoofile dell'Ente Nazionale Protezione Animali (successivamente denominato E.N.P.A.) ai sensi del successivo articolo 5 del citato Decreto.**
2. **Stante la competenza generale dell'E.N.P.A. in materia di tutela degli animali e di difesa del patrimonio zootecnico le Guardie Zoofile regolarmente nominate operano sul territorio comunale di Maleo senza ulteriore autorizzazione.**
3. **Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente l'Amministrazione Comunale, previa stipula di apposita convenzione il cui schema è approvato dal Consiglio Comunale, può avvalersi di particolari forme di collaborazione anche con altre Associazioni Ambientaliste legalmente riconosciute che potranno operare sul territorio comunale coordinate dalla Polizia Locale.**
- 3bis **La collaborazione tra il Comune, l'E.N.P.A. e le altre Associazioni Ambientaliste potranno anche riguardare l'approvazione di progetti che l'Amministrazione vorrà promuovere a favore della tutela e la protezione degli animali e più in generale della tutela dell'ambiente. Detti progetti dovranno essere approvati con delibera della Giunta Comunale.**
4. **In ogni caso l'E.N.P.A. e le altre Associazioni Ambientaliste collaborano con la Polizia Locale per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente Sezione V° del Regolamento.**
5. **Qualora l'E.N.P.A. e le altre Associazioni Ambientaliste, queste ultime in forza di convenzione, accertino violazioni alla presente sezione del Regolamento devono redigere apposito verbale secondo le disposizioni di cui al Regolamento Comunale per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative. Spetta all'E.N.P.A. e alle altre Associazioni Ambientaliste il rimborso delle spese sostenute per l'accertamento e la notifica degli atti amministrativi redatti dalle proprie Guardie Zoofile.**
6. **In merito agli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative accertate dalle Guardie Zoofile dell'E.N.P.A. e dal personale delle Associazioni Ambientaliste di cui al comma 3 e relative alle violazioni della presente sezione V° del Regolamento il Comune di Maleo verserà a titolo di contributo per la collaborazione, oltre al rimborso delle spese di cui al comma precedente, una quota pari al 25% dell'importo versato dal trasgressore e/o obbligato in solido. Analoga previsione è da riferirsi ai progetti di cui al precedente comma 3bis che abbiano ad oggetto la tutela dell'ambiente.**

Sezione VI: Della tutela della quiete e del riposo

Articolo 22 Disposizioni generali¹¹

1. Le industrie insalubri e le attività rumorose devono essere poste nelle zone appositamente assegnate, agli stabilimenti industriali ed artigianali, dalle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale.
2. Con riguardo agli esercizi in attività, insistenti nel centro abitato, delimitato in conformità dell'articolo 4 del Codice della Strada, questi non possono essere iniziati prima delle ore 7:00 e continuati dopo le ore 19:00. E' fatto obbligo di osservare una pausa ininterrotta dei lavori rumorosi tra le ore 12:00 e le ore 13.00 di ogni giorno. Le prescrizioni orarie di cui al presente comma valgono anche in riferimento allo svolgimento di arti e mestieri e attività di cantiere.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica installati in negozi, esercizi pubblici o circoli privati devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
4. Il Comune per tramite dei propri Funzionari, anche avvalendosi della collaborazione dell'ARPA e dell'ASL, accertata la natura dei rumori promuove i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
5. Nei casi di incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, anche sulla base degli esiti di cui agli accertamenti previsti dal comma precedente, può ridurre l'orario o vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere, del laboratorio o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
6. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio, elettrodomestici o attrezzature medico-sanitarie.
7. Nelle vicinanze di case di riposo, chiese, scuole, asili e ufficio pubblici è vietato l'esercizio di mestieri o attività che rechino disturbo. Ai fini del presente comma per vicinanze si intende un raggio di 50 metri dalla struttura.
8. E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private comprese nel centro abitato il funzionamento di motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas provocando rombi, scoppi e rumori inutili. E' vietato altresì lasciare motori di veicoli accesi senza conducente a bordo ovvero lasciare accesi veicoli per perseguire l'intento di riscaldare il motore o di far funzionare celle frigorifere o altre dotazioni di veicoli speciali.
9. Sono sempre vietate le grida, gli schiamazzi e i canti nelle vie e nelle piazze in tutte le ore della giornata.
10. Eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 6 del presente articolo potranno essere concesse solo previa ottenimento di specifica autorizzazione rilasciata dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. La domanda di autorizzazione, completa di tutti i dati del richiedente, dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) l'indicazione delle macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto;
 - b) essere corredata da una pianta schematica in scala 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà pure essere corredata da disegni necessari a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione;
 - c) essere corredata da una certificazione rilasciata, da un tecnico abilitato in materia, che attesti la compatibilità dell'impianto con la tutela della quiete delle abitazioni circostanti;
 - d) essere corredata dal nulla osta del proprietario dei locali ovvero dal nulla osta dell'Amministratore in caso di Condominio.Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata rilasciata l'autorizzazione.
L'autorizzazione in parola sarà rilasciata fatti salvi i diritti di terzi e potrà essere revocata o sospesa quando:
 - si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente Regolamento;

¹¹ La legge 26/10/95 n. 447, disciplina, in generale, il contenimento dell'inquinamento acustico. A detta norma di carattere generale (alla quale si rinvia per la definizione dei limiti quantitativi di immissioni rumorose in atmosfera e per la ricerca dei provvedimenti ordinatori di competenza sindacale in caso di superamento degli stessi) sono seguite numerose disposizioni di dettaglio; in particolare, con il D.P.C.M. 5/12/98, sono stati fissati i parametri tecnici per l'insonorizzazione degli edifici, onde rendere compatibile l'esercizio dei mestieri rumorosi con lo sviluppo della vita di relazione. Agli effetti della applicazione delle sanzioni del presente Regolamento non c'è interferenza tra la normativa sanzionatoria prevista dalla Legge citata, né con quella prevista dal Codice Penale. Difatti il rumore, nel contesto di cui alla presente sezione, è considerato sul piano del mero disturbo della quiete, in punto di qualità di vita diminuita per i vicini, non in punto di quantità delle emissioni (per il superamento dei cui limiti di Legge scattano le sanzioni della L. 447/95). La definizione degli orari d'esercizio e la produzione delle relative sanzioni, in caso di mancata osservanza, può costituire un buon riferimento, tanto per l'istruttoria del procedimento penale che possa sorgere per l'ipotesi considerata dall'art. 659 del Codice Penale, quanto per l'avvio delle misurazioni tecniche previste dalla Legge 447/95.

- non siano state osservate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.
11. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
 12. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione alle norme di cui al presente articolo si applicano, a seconda dei casi, le sanzioni accessorie del ripristino dello stato dei luoghi o della cessazione dell'attività rumorosa.

Articolo 23

Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

1. Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, tanto in luogo pubblico quanto in luogo aperto al pubblico o privato, non è consentito che le emissioni sonore possano essere udite all'esterno tra le ore 23:00 e le ore 7:00. In casi di particolari ricorrenze, quali ad esempio la Sagra Patronale o altra festa di Paese, è consentita la deroga di detto orario per un massimo di 2 ore.
2. I titolari di dette attività hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Con il rilascio di licenze o altri atti di assenso per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. Salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
5. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività rumorosa.

Articolo 24

Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito tenere in funzione apparecchiature fonti di molestie e disturbo.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di immobili. Detti lavori non potranno avere inizio prima delle ore 7:00 e dovranno terminare entro le ore 19:00; gli stessi andranno sospesi dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
4. Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12.30 alle ore 13.30 e dalle ore 22:00 alle ore 07:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.
5. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali quando, dalle condizioni di detenzione, l'animale versi in stato tale da disturbare, specialmente dalle ore 22:00 alle ore 08:00, la pubblica o privata quiete.
6. Gli Agenti addetti al controllo delle norme di cui al presente Regolamento, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti e raccolto sufficienti elementi di responsabilità, oltre a contestare eventuali violazioni accertate al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.
7. Salvo che il fatto non costituisca reato nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 250,00.
8. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività rumorosa.

Articolo 25

Dispositivi acustici antifurto

1. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale d'allarme non deve superare la durata complessiva di tre minuti ancorché lo stesso sia intermittente.
2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi e stabilimenti.
3. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.

Articolo 26
Trasporto rumoroso di prodotti

1. Il trasporto di prodotti suscettibili di recare rumore è consentito previa adozione delle cautele idonee a ridurre l'emissione. E' in ogni caso vietato dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e dalle ore 12:00 alle ore 13.30.
2. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € da € 25,00 a € 250,00.

Articolo 27
Particolari prescrizioni nelle vicinanze di Case di Riposo e Strutture di Cura

1. A tutela della quiete e del riposo delle persone ricoverate a una distanza di metri 80 calpestabili dal perimetro delle strutture di riposo per anziani e dalle strutture di cura sono istituiti i seguenti divieti assoluti validi dalle ore 22.00 alle ore 7.00:
 - Di transitare con veicoli con il volume dell'autoradio o altro mezzo di diffusione sonora udibile fuori dall'abitacolo;
 - Di transitare o stazionare con mezzi di diffusione sonora udibili nel raggio di dieci metri dal detentore dei mezzi;
 - Di svolgere qualsiasi mestiere rumoroso, sia sulla pubblica via che in area privata, ad esclusione degli interventi urgenti di messa in sicurezza o eliminazione di una situazione di pericolo (es. perdita gas, acqua, ecc.).
2. Le Forze dell'Ordine che intervengono sul posto e accertano la violazione ai precetti di cui al presente articolo ordinano, anche verbalmente, la cessazione dell'attività illegalmente svolta.
La mancata ottemperanza all'ordine suddetto comporterà, fatto salvo l'accertamento di eventuali più gravi reati, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo di cessare l'attività illegalmente svolta.

TITOLO III°
**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DELLA SICUREZZA E
DELL'ORDINE PUBBLICO SUL TERRITORIO COMUNALE**

Articolo 27/bis
Tutela dell'ordine pubblico e il riconoscimento delle persone nei luoghi pubblici

1. A tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico sul Territorio Comunale nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, soprattutto nei pressi e all'interno di edifici che ospitano Istituzioni Pubbliche, nonché di asili, scuole e giardini, frequentati prevalentemente da soggetti minori di età, al fine di prevenire situazioni di disagio assicurando l'immediata riconoscibilità delle persone e al fine di favorire l'eventuale identificazione da parte delle Forze dell'Ordine è fatto divieto a chiunque di indossare un abbigliamento che renda difficoltosa l'immediata riconoscibilità della persona, e che potrebbe suscitare disorientamento e una situazione di insicurezza e disagio, con chiaro potenziale pregiudizio della tranquilla e pacifica convivenza.
2. Il divieto di cui al comma precedente non si applica nel caso che norme di Legge obblighino l'uso di abbigliamento particolare (come ad esempio il casco dei ciclomotoristi o dei motociclisti durante la marcia dei veicoli) od in occasione di manifestazioni tradizionali (come ad esempio il Carnevale) o comunque autorizzate.
3. Le Forze dell'Ordine invitano la persona a rendersi riconoscibile e a togliersi, senza indugio, la parte dell'abbigliamento che copre il volto.
4. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da Leggi e Regolamenti, la violazione alle disposizione di cui al presente articolo comporta l'applicazione del pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da € 50,00 a € 500,00 per chi viola il divieto generale di cui all'articolo 1);
 - b) da € 75,00 a € 500,00 per chi viola il divieto di cui all'articolo 1) nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico poste nelle vicinanze di scuole, asili, giardini, uffici pubblici e all'interno degli stabili che sono sede di dette Istituzioni;
 - c) da € 100,00 a € 500,00 per chi non ottempera all'invito rivolto ai sensi del precedente articolo 3).

Articolo 28

Mestieri girovagli¹²

1. Chi esercita un mestiere girovago deve comunicare al Comune l'intenzione di svolgere la propria attività sul territorio comunale indicando il periodo e l'ubicazione del sito ove dette attività s'intende svolgere.
2. L'esercizio dei mestieri girovagli, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovagli di suonatore, cantante e simili è consentito, solo nelle aree destinate alla circolazione dei pedoni quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale ed alla quiete pubblica.
4. A chiunque eserciti mestieri girovagli è vietato importunare i passanti con l'offerta insistente di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.
5. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 29

Cortei, processioni e manifestazioni in genere

1. Le processioni o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di veicoli dovranno essere preventivamente comunicati all'Ufficio Polizia Locale almeno tre giorni prima del loro svolgimento. Nella comunicazione dovranno essere indicati:
 - le esatte generalità del promotore;
 - l'indicazione del giorno e dell'ora in cui avrà luogo la manifestazione;
 - l'itinerario ed eventuali luoghi di sosta;
 - se la manifestazione sarà accompagnata da banda musicale o da altra fonte musicale;
 - il carattere della manifestazione (es. se trattasi di processione religiosa, corteo folcloristico, ecc.)
2. L'Ufficio Polizia Locale nel prendere atto della comunicazione di cui al precedente articolo potrà dettare opportune prescrizioni a tutela dell'ordine pubblico e della pubblica incolumità.
3. Dovranno essere vietate tutte quelle manifestazioni contrarie alla pubblica decenza, alla moralità nonché quelle ritenute pericolose per la pubblica incolumità.
4. Nel caso di cortei funebri, in deroga a quanto disposto al comma 1 del presente articolo, potranno essere comunicati anche in forma verbale all'Ufficio Polizia Locale. Detti cortei muovendosi dall'obitorio ospedaliero, dall'abitazione dell'estinto o dal luogo ove si trova il feretro dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla Chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri per poi procedere verso il cimitero rispettando le eventuali particolari disposizioni impartite dalla Polizia Locale. La Polizia Locale provvederà altresì a predisporre idoneo servizio per garantire la sicurezza del corteo.
5. E' sempre vietato sorpassare con qualsiasi veicolo i cortei, le processioni e le manifestazioni previste dal presente articolo del regolamento. Dal divieto sono esclusi i veicoli delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e le ambulanze in casi di interventi urgenti.
6. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente sanzionato da normativa statale e regionale di riferimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 30

Attività commerciali, pubblici esercizi, attività soggette a controllo di polizia amministrativa e attività produttive in genere

1. Chiunque intenda dare avvio ad una qualsiasi attività produttiva dovrà munirsi di apposita autorizzazione o licenza se prevista in forza di Legge ovvero, in tutti i restanti casi, dovrà presentare allo Sportello Unico delle Attività Produttive una Segnalazione Certificata di Inizio Attività Produttiva (successivamente denominata SCIA) utilizzando la modulistica regionale vigente o altra modulistica appositamente approvata.
2. In tutti i casi in cui lo svolgimento dell'attività produttiva implichi aspetti di natura igienico sanitaria contestualmente all'inoltro della SCIA, ovvero prima dell'inizio dell'attività qualora sia soggetta a specifico atto di consenso, dovrà essere inoltrata altresì notifica dell'attività all'A.S.L. di Lodi compilando l'apposita sezione della

¹² Con D.P.R. 28/05/2001 n°311 è stato abrogato l'articolo 121 commi 1 e 2 del T.U.L.P.S.; pertanto le molteplici attività che rientrano nei mestieri girovagli non sono più soggette ad autorizzazione. Opportuno appare, tuttavia, mantenere una sia pur minima attività conoscitiva del fenomeno da parte dell'Amministrazione Comunale; per tale finalità si è ritenuto di poter introdurre, nel contesto del Regolamento l'obbligo di comunicazione informativa.

modulistica secondo le modalità in vigore. La notifica sanitaria è inoltrata allo Sportello Unico che provvederà alla successiva trasmissione all'A.S.L..

3. Per le modalità di inoltro delle richieste di rilascio autorizzazione o licenza o della SCIA si rimanda alle disposizioni di Legge (Regionale o Statale) o Regolamentari che disciplinano la materia nello specifico.
 4. In via generale la SCIA potrà essere presentata nei seguenti modi:
 - direttamente al Protocollo dello Sportello Unico delle Attività Produttive, compilata in ogni parte interessata, in triplice copia (di cui una verrà restituita timbrata a fede dell'avvenuta consegna) firmata dall'interessato o dal legale rappresentante in caso di persona giuridica;
 - a mezzo del servizio postale e indirizzata allo Sportello Unico delle Attività Produttive, compilata in ogni parte interessata, in duplice copia (una terza copia sarà conservata presso la sede dell'attività e la ricevuta di ritorno costituirà prova dell'avvenuto inoltro) firmata dall'interessato o dal legale rappresentante in caso di persona giuridica;
 - mediante posta elettronica certificata (PEC) secondo le modalità attualmente vigenti.
- Per quanto non specificato si rinvia alle modalità di inoltro fissate dal Regolamento per il funzionamento dello Sportello Unico gestito in forma associata con il Comune di Codogno.
5. Quando richiesto dalla Legge o da uno specifico Regolamento ovvero in tutti i casi in cui non risulta di immediata comprensione il tipo di attività che l'imprenditore intende svolgere dovrà essere allegata alla SCIA una relazione descrittiva dell'attività stessa.
 6. Ogni SCIA, in quanto presentata sotto forma di autocertificazione, dovrà essere inoltrata con allegata copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità di ogni soggetto che sottoscrive le autocertificazioni. La mancanza di copia del documento comporta l'automatica invalidità della Segnalazione Certificata se l'interessato non provvede prontamente ad effettuare l'integrazione.
 7. Le autorizzazioni, le licenze ovvero una copia della SCIA (quest'ultima con la prova di avvenuta presentazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive) dovranno sempre essere tenute esposte in modo ben visibile al pubblico all'interno dell'attività produttiva. Esse dovranno essere mostrate a ogni legittima richiesta da parte degli Organi preposti alla Vigilanza e al Controllo.
 8. In caso di modifica dell'attività in corso di svolgimento o in caso di subingresso valgono le disposizioni di cui ai commi precedenti.
 9. Chiunque attivi abusivamente una attività senza averne titolo, fatto salvo che non venga sanzionato da altra norma di Legge o Regolamento, è punito con la sanzione da € 100,00 a € 500,00. E' sempre disposta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.
 10. La violazione alle disposizioni di cui al comma 8, fatto salvo che non venga sanzionato da altra norma di Legge o Regolamento, è punito con la sanzione da € 50,00 a € 300,00. E' sempre disposta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività.
 11. **Al fine di garantire una disciplina omogenea** verrà approvato apposito testo unico che raggrupperà tutte le disposizioni comunali concernenti tutte le attività commerciali, pubblici esercizi, attività soggette a controllo di polizia amministrativa e attività produttive in genere.

Articolo 30Bis

Disposizioni concernenti gli orari delle attività commerciali, pubblici esercizi, attività soggette a controllo di polizia amministrativa e attività produttive in genere in sede fissa

1. Sulla base delle recenti disposizioni legislative improntate sul principio di liberalizzazione ogni attività contemplata nel precedente articolo 30 determina autonomamente il proprio orario di apertura e chiusura.
2. Gli orari liberamente scelti dovranno essere obbligatoriamente comunicati al pubblico mediante affissione di appositi cartelli (o utilizzando altre idonee modalità utili allo scopo) visibili sia dall'interno che dall'esterno dei locali.
3. Le modalità di pubblicizzazione degli orari dovranno essere tali da permettere al pubblico di conoscerli sia durante l'apertura che la chiusura dell'attività.
4. L'esercente dovrà rispettare l'orario comunicato al pubblico. Ogni variazione, anche se temporanea, dovrà essere comunicata al pubblico con le medesime modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. E' abolita ogni disposizione comunale che imponga di trasmettere preventivamente al Comune l'orario d'attività.
6. Il Sindaco, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 54 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e supportata dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 4041/2008, con proprio provvedimento motivato potrà disporre la modifica dell'orario di apertura di una attività in caso di accertate e reiterate situazioni di degrado urbano, disturbo alla quiete pubblica (sia causato dagli schiamazzi degli avventori del locale che dalla musica e dai rumori causati dall'attività) e gravi problematiche causate alla viabilità.
7. Il provvedimento Sindacale di cui al presente comma potrà avere una durata massima di 30 giorni.
8. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente sanzionato da normativa statale e regionale di riferimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00. La violazione dei provvedimenti adottati a norma del comma 6 comporta l'applicazione della sanzione da € 100,00 a € 500,00.

TITOLO IV° **DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI**

Articolo 31

Disciplina del sistema sanzionatorio

1. Ogni violazione alle norme del presente Regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle Ordinanze di Polizia Urbana è punita, in via amministrativa, in base ad importi stabiliti da ogni singolo articolo. Qualora non fosse indicato alcun importo la violazione si intende punita con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti, l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito, di interrompere l'attività abusivamente intrapresa o il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente Regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'Agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido disponibile siano residenti all'estero.
5. Nello specifico la disciplina dell'impianto sanzionatorio è contenuta nel Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative e dalle disposizioni contenute nel titolo IV del presente Regolamento.

Articolo 32

Controlli amministrativi e sanzioni accessorie

1. Il controllo sul rispetto delle norme del Regolamento appartiene a tutti gli organi competenti, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81 e del Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative;
2. Le attività di controllo sull'osservanza del Regolamento e di repressione dei comportamenti vietati avvengono:
 - d'iniziativa del personale di cui all'articolo 8 del Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative;
 - su richiesta del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri Comunali;
 - su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che demanda alla Polizia Locale per la verifica delle condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
 - su segnalazione di Enti o Autorità preposte alla verifica del possesso delle condizioni per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione;
 - su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino.
3. Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del Presente Regolamento si applicano, secondo le regole previste dall'articolo 12 del Regolamento Comunale per l'Applicazione delle sanzioni Amministrative, le sanzioni accessorie di natura interdittiva tassativamente determinate nel seguente elenco:
 - obbligo di sospensione immediata dell'attività;
 - rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
 - sospensione dell'attività autorizzata per un periodo da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 20, quando l'attività illecita, ancorché irregolare, possa essere regolarizzata con ravvedimento operoso del trasgressore;
 - chiusura definitiva dell'esercizio e revoca delle autorizzazioni, quando siano venuti meno definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell'attività, nonostante la sospensione.
4. In ogni caso quando vengono violate disposizioni imposte con ordinanza comunale per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico, igiene e sanità si ha luogo a violazione dell'articolo 650 del Codice penale.

Articolo 33

Reiterazione delle violazioni

1. Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal Regolamento, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.
2. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità

- o caratteri fondamentali comuni.
3. La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta.
 4. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.

Articolo 34 **Proventi delle Sanzioni: destinazione**

1. I proventi delle sanzioni riscosse per la violazione delle norme del presente Regolamento spettano al Comune. E' fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 21.

<h2 style="margin: 0;"><u>TITOLO V°</u></h2> <h3 style="margin: 0;">NORME FINALI</h3>

Articolo 35 **Servizi a domanda individuale**

1. L'Amministrazione Comunale intende avviare servizi a domanda individuale sul territorio di competenza sulle seguenti ipotesi:
 - notificazioni di atti giudiziari, consegna a domicilio di atti, certificazioni, documenti in genere;
 - scorte effettuate con veicoli della Polizia Locale;
 - assistenza da parte di personale comunale specializzato (es. Polizia Locale) a manifestazioni che presuppongono il rilascio di licenza di pubblica sicurezza ai sensi del T.U.L.P.S., e comunque rientranti nelle competenze di cui all'art.19 D.P.R. n.616/1977;
 - ogni altra iniziativa che la Giunta Comunale potrà ritenere utile alla città.
2. Gli importi previsti per le tariffe relative ai servizi di cui al comma precedente sono stabiliti dalla Giunta Comunale e non potranno essere inferiori:
 - a. € 5,88 nel caso di mero rimborso spesa (es. accertamenti, notificazioni, ecc.);
 - b. quota oraria equivalente a quanto stabilito nelle leggi nazionali e regionali, nel C.C.N.L. Enti locali e nei Regolamenti Comunali come quota oraria straordinaria maggiorato degli oneri riflessi.
3. I diritti di segreteria nel caso di singola istruttoria di pratiche relative al rilascio di autorizzazioni previste dal presente Regolamento e in via generale da altre norme Regolamentari e di Legge (es. documentazioni, permessi, autorizzazioni, accessi giornalieri, ecc.) sono stabiliti dalla Giunta Comunale e non potranno essere inferiori a € 1,00;
4. La Giunta Comunale disciplina con proprio atto la realizzazione del servizio a domanda individuale, delegando al Funzionario gli atti di carattere gestionale. Salvo che la Giunta Comunale non disponga diversamente, si intendono applicate le quote minime riportate nei precedenti commi.

Articolo 36 **Abrogazioni**

1. Salvo quanto previsto dai successivi commi 2 e 3 con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.
2. Fino all'entrata in vigore del Testo Unico di cui all'articolo 31 resteranno in vigore tutte le disposizioni comunali attualmente in vigore, compreso il Titolo III° del vecchio Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione C.C. n° 24/2006, purché non in contrasto con la normativa sovracomunale.
3. Fino all'entrata in vigore di specifico Regolamento Comunale sul Verde Pubblico e Privato restano in vigore i commi 6 e 7 dell'articolo 10 del vecchio Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione C.C. n° 24/2006.
4. Il Regolamento Locale per la Protezione degli Animali, approvato con delibera C.C. n° 17 del 17/04/2003, è abrogato.
5. Fino all'entrata in vigore dello specifico Regolamento Comunale per l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative, citato nel precedente articolo 31 comma 5, restano in vigore, in quanto compatibili, gli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 del vecchio Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione C.C. n° 24/2006.

**ARTICOLI DEL REGOLAMENTO POLIZIA URBANA PREVIGENTE
(approvato con Delibera C.C. N° 24 del 07/06/2006) CHE
RESTANO TEMPORANEAMENTE IN VIGORE A NORMA
DELL'ARTICOLO 36 DEL NUOVO REGOLAMENTO**

**Articolo 28
Servizi igienici**

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalla normativa sanitaria, da tenersi a disposizione dei frequentatori e comunque di chiunque acceda al locale aperto al pubblico e faccia richiesta di uso dei servizi stessi. L'utilizzo del servizio igienico non deve essere assoggettato al pagamento di corrispettivi o all'obbligo di consumazione.
2. L'esercizio il cui servizio igienico risulti guasto o non utilizzabile da più di 24 ore determina l'obbligo di sospendere le attività di somministrazione e la chiusura dell'esercizio fino alla restituzione a funzionalità dei servizi igienici in favore dell'utenza e del personale.
3. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 100,00.

**Articolo 29
Estensione del divieto di fumo¹³**

1. In tutti gli esercizi commerciali e nelle attività artigianali in cui vi è libero accesso di clienti o in generale di utenti del servizio è vietato fumare.
2. Fatta eccezione per l'impianto sanzionatorio e per i contenuti del cartello di cui ai successivi commi il divieto di cui al presente articolo segue le regole generali impartite dalla normativa nazionale in materia di divieto di fumo.
3. Il titolare dell'esercizio è obbligato ad esporre idoneo avviso al pubblico.
4. Il cartello di cui al comma 3 deve contenere, oltre all'esplicito divieto di fumare rappresentato anche in modo figurato, l'importo delle sanzioni, i riferimenti all'articolo del regolamento che impone il divieto e la persona o le persone a cui spetta fare rispettare il divieto stesso.
5. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00.

**Articolo 31
Attività commerciali e obbligo di vendita¹⁴**

1. Lo svolgimento delle attività commerciali è disciplinato dalle specifiche disposizioni legislative emanate per le singole attività (commercio fisso, pubblici esercizi, ecc.), dalla presente sezione del Regolamento e dalle disposizioni comunali di volta in volta emanate.
2. Relativamente all'apertura di esercizi di vicinato e in tutti gli altri casi in cui è prevista la semplice comunicazione al Comune finalizzata allo svolgimento dell'attività di commercio in sede fissa al termine dell'istruttoria per la valutazione della corrispondenza ai requisiti di Legge e qualora non vengano riscontrate irregolarità l'Ufficio Commercio emetterà, entro 45 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa, provvedimento di presa d'atto da consegnare all'esercente. Nella mora dell'emanazione di tale provvedimento nessuna inibizione grava sulla nuova attività.

¹³ La norma indicata all'articolo 28 si aggancia alla discussa tematica del divieto di fumo, previsto dalla Legge n. 584/75, rilanciata dalla L. 448/01. Vengono proposti dei divieti di carattere aggiuntivo nei confronti di talune categorie di locali che erano state escluse dal divieto. Per altro, si consente all'esercente di ammettere fumatori nel proprio locale, dietro condizione del rispetto di talune rigorose prescrizioni. Le sanzioni restano formulate e quantificate sulla base del titolo IV, compendiando la previsione dell'articolo 28 una tipologia di obblighi e di divieti non previsti dalla normativa nazionale. Appare evidente che l'inserimento di detto articolo, nell'ambito del regolamento è meramente eventuale.

¹⁴ Il D.lgs 114/98 nel sancire, all'articolo 3, l'obbligo di vendita ha omissso di definire la sanzione per ipotesi in cui il rivenditore, per qualsivoglia motivo avesse l'intenzione di non vendere un prodotto di cui abbia disponibilità. Inoltre la norma, oltre ad assoggettare a sanzione una ipotesi trascurata dal legislatore provvede a sanzionare il mancato disbrigo della clientela secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta. Nel tessuto del medesimo articolo, al comma successivo si mira ad impedire che i commercianti possano impunemente determinare uno stato di coazione psichica in danno del cliente, costringendolo ad acquistare obbligatoriamente un prodotto verso cui vi sia carenza di domanda congiuntamente ad un prodotto per il quale l'interesse della clientela sia elevato.

3. Ogni variazione dei dati identificativi del titolare di un esercizio in sede fissa (quali: cambio residenza, cambio sede della Ditta, cambio ragione sociale della Ditta, ecc.) dovrà essere comunicata entro 30 giorni all'Ufficio Commercio del Comune.
4. In caso di sospensione dell'attività di vendita che si protragga per un periodo pari o superiore a 30 giorni i titolari di esercizi commerciali disciplinati dal Decreto Legislativo 114 del 31/03/1998 giorni dovranno inoltrare comunicazione al Comune dalla quale risulti in modo inequivocabile la data di inizio della chiusura. Indipendentemente dalla durata del periodo in caso di chiusura dell'esercizio commerciale, effettuata per qualsiasi motivo, l'esercente dovrà sempre portare a conoscenza del pubblico, con le modalità previste per la pubblicità dei prezzi, la data di chiusura e di riapertura dell'esercizio stesso.
5. Tanto su area privata, quanto su area pubblica, gli esercenti il commercio di prodotti alimentari e non alimentari ed i titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli artigiani, hanno l'obbligo di vendere, ai clienti che si presentino per l'acquisto, i propri prodotti, curando di servire la clientela secondo l'ordine di precedenza cronologica della richiesta. In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima.
6. In nessun caso possono essere obbligatoriamente abbinati per la vendita, esclusivamente congiunta, più prodotti, sia della stessa, che di diversa tipologia; detti abbinamenti possono avere una mera finalità promozionale e non debbono mai trasformarsi in una forma di coazione di volontà dell'acquirente o di condizionamento delle sue scelte per reale o putativa obbligatorietà dell'acquisto congiunto dei prodotti.
7. La panificazione è disciplinata dalla vigente Legge in materia. In ogni caso il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e, salvo il caso che non sia adeguatamente confezionato, situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.
8. Nel caso di violazione alle norme di cui ai precedenti commi 3,4,5,6,7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 32 **Esposizione dei prezzi**

1. Oltre agli esercenti la vendita, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione, nonché gli artigiani che effettuano la vendita di prodotti alimentari esclusivamente di propria produzione, hanno l'obbligo di esporre tabelle recanti menu e prezzi.
2. Per le sanzioni di cui al presente articolo si rimanda alla normativa nazionale e regionale di riferimento.

Articolo 33 **Commercio in forma itinerante**

1. I titolari di Autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, esercitare l'attività in forma itinerante, esclusivamente nelle aree appositamente delimitate con provvedimento dell'autorità comunale.
2. È comunque vietato:
 - esercitare il commercio in forma itinerante al di fuori delle aree definite dal provvedimento di cui al precedente comma 1;
 - depositare le merci in vendita sul suolo pubblico;
 - posizionare, nelle aree autorizzate, i veicoli o le strutture di vendita in condizioni contrastanti con le vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - sostare nello stesso punto per più di 30 minuti nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
 - sostare a meno di 500 metri dalle aree di mercato nei giorni di svolgimento.
3. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla delibera della Giunta Comunale n° 137 del 15/09/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. E' tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti nonché la somministrazione di alimenti e bevande, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e ASL, ed in possesso della prescritta autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
5. Ai titolari di autorizzazione per svolgere il commercio ambulante si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31 commi 3 e 4 primo periodo del presente Regolamento.
6. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente sanzionato da normativa statale e regionale di riferimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 34

Autorizzazioni stagionali

1. Le autorizzazioni stagionali per la vendita in forma itinerante e per la somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa possono essere rilasciate per un periodo non inferiore a mesi due e comunque non superiore a mesi sei.
2. L'autorità comunale, tenuto conto degli aspetti geomorfologici, economici, sociali e turistici del territorio, con separato provvedimento, individua la decorrenza del periodo autorizzabile di cui al precedente comma 1.
3. L'esercizio stagionale espletato fuori dal periodo individuato è punito a norma del presente regolamento oltre che agli effetti delle normative nazionali di settore vigenti.

Articolo 35

Imprenditore artigiano: disciplina e divieti

1. Gli imprenditori artigiani secondo le norme del presente regolamento sono suddivisi in due categorie:
 - a) operatori che producono e vendono generi alimentari;
 - b) operatori che producono beni ed effettuano servizi non compresi nel settore alimentare.
2. Gli imprenditori di cui al precedente capo a) sono assoggettati alla seguente disciplina:
 - l'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita per asporto dei propri prodotti, con divieto di consumo o somministrazione sul posto¹⁵;
 - l'attività potrà essere esercitata esclusivamente nei locali adibiti a laboratorio o altro ad esso attiguo e comunicante; è vietata qualsiasi occupazione di suolo pubblico negli spazi antistanti i predetti locali con tavoli e sedie¹⁶;
 - all'interno degli esercizi l'imprenditore può installare apparecchi di distribuzione automatica per la vendita di prodotti alimentari e non, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs 114/98;
 - l'attività è soggetta all'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria.
3. Gli imprenditori di cui al precedente capo b) sono assoggettati alla seguente disciplina:
 - l'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita dei beni prodotti nei propri laboratori e fornitura di servizi effettuati dall'imprenditore o suo collaboratore;¹⁷
 - nei casi di cui all'articolo 27 del regolamento l'attività è soggetta all'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria.
4. Gli orari d'esercizio e la fissazione di turni obbligatori di apertura in giornate festive delle attività di cui al presente articolo sono disciplinate da apposito provvedimento dell'Autorità Comunale, previo ottenimento del parere delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti.
5. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente sanzionato da normativa statale e regionale di riferimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

¹⁵ Sovente si verifica che i laboratori artigianali, per superare le difficoltà insite nel rilascio di autorizzazioni per le attività di somministrazione (contingentate dalla L. 287/91), dissimulano una attività di somministrazione abusiva, dietro copertura di esercizio di attività artigianale. A tal fine, per impedire che vengano aggirati gli obblighi di legge, occorre normare l'attività di esercizio della vendita di prodotti artigianali costringendo l'esercente ad una rigorosa vendita per asporto. Per l'effetto è opportuno prevedere uno specifico divieto d'installazione di qualsiasi struttura fissa o mobile (banchi a muro, sedie, tavoli e suppellettili varie) funzionalizzata al consumo sul posto e somministrazione dei prodotti venduti.

¹⁶ Il divieto indicato al capoverso in commento è consequenziale alle finalità indicate nella nota precedente. Ovviamente sarà consentito all'imprenditore artigiano occupare suolo pubblico, in conformità alle norme regolamentari, con elementi di arredo urbano o con gli apparecchi automatici di distribuzione.

¹⁷ Si noterà la differenza strutturale tra la previsione in commento e quella speculare prevista per gli artigiani che producono e vendono generi alimentari; nell'ipotesi in commento ci si preoccupa di offrire al Comune lo strumento utile a disciplinare i turni di apertura di particolari imprese artigianali (quali le imprese di autoriparazione disciplinate dalla Legge 122/1992) la cui attività può qualificarsi in termini di servizio di pubblica utilità.

Articolo 36 **Imprenditore agricolo¹⁸: disciplina**

1. L'imprenditore agricolo può esercitare la propria attività in sede fissa, nelle aree mercatali o in forma itinerante nel rispetto delle norme definite agli articoli 14 e 33 del regolamento previa comunicazione prevista dalla vigente normativa nazionale.
2. L'imprenditore agricolo deve indicare in modo chiaro il prezzo dei prodotti posti in vendita e osservare turni ed orari di chiusura secondo il calendario previsto per gli esercizi commerciali.
3. L'imprenditore agricolo oltre alla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda può vendere anche prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda a condizione che tali merci non superino il quarto dei prodotti complessivamente posti in vendita.
4. La valutazione dei quantitativi utili alla determinazione della prevalenza, definita al precedente comma, va dimostrata all'atto dell'accertamento.
5. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente sanzionato da normativa statale e regionale di riferimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 37 **Vendita di giornali¹⁹**

1. La vendita di giornali e periodici presso bar, medie strutture di vendita, tabacchi e distributori di carburanti è consentita, previo rilascio di apposita autorizzazione.
2. È vietato esporre al pubblico materiali e riviste di contenuto pornografico.
3. I rivenditori di stampa quotidiana e periodica che esercitano a carattere esclusivo detta attività seguono il calendario dei turni e degli orari di apertura predisposto dall'Autorità comunale; i rivenditori di giornali che esercitano detta attività a carattere non esclusivo sono tenuti all'osservanza degli orari e dei turni di apertura previsti per l'attività prevalente.
4. Negli esercizi commerciali - anche di vicinato - con limite minimo di superficie di vendita pari a 120 metri quadrati, adibiti per almeno i tre quarti dell'intera superficie, alla vendita di libri è consentita la vendita di giornali e periodici.
5. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente sanzionato da normativa statale e regionale di riferimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 38 **Distributori di carburante²⁰**

1. Per l'esercizio dell'attività di distribuzione di carburante occorre l'autorizzazione comunale conformemente all'articolo 2 comma 1, del D.Lgs. 32/98.
2. Gli impianti di distribuzione di carburanti e di oli minerali sono tenuti ad osservare il calendario dei turni di chiusura, nonché gli orari di esercizio predisposti con provvedimento dell'Autorità comunale, emanate in esecuzione delle direttive regionali in materia.

¹⁸ Il D.lgs 18/05/2001 n. 228 ha tacitamente abrogato la precedente disciplina relativa all'imprenditore agricolo ed ha riordinato completamente, al suo articolo 4, la materia. Il Decreto (all'art. 1) formula, in primis, una nuova definizione dell'imprenditore agricolo, in sostituzione dell'art. 2135 del Codice Civile, "*È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse...*" precisando, poi, che per attività connesse si intendono le attività esercitate dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali, nonché attività dirette alla fornitura di beni e servizi, mediante l'utilizzo di attrezzature o risorse dell'azienda, comprese le attività di ricezione ed ospitalità (agriturismo). La normativa introduce il concetto di "prevalenza" nell'attività di commercializzazione di prodotti ottenuti dalla coltivazione dei fondi, senza che il legislatore si sia preoccupato di individuare i parametri da adottare per determinare detta prevalenza. Nel compiere detta operazione di determinazione del concetto di prevalenza la normativa fornisce, all'articolo 4 comma 8, un parametro per individuare la "prevalenza" quantificandola sull'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti nell'anno solare precedente. E' intuitivo che detto criterio appare poco calzante alla realtà e per l'effetto destituito di ogni efficacia. Nel cercare soluzioni praticamente perseguibili, si propone, con l'articolo in commento, di spostare la fase di controllo della "prevalenza" ad una fase empirica al momento della vendita. Il Comune dovrà correre ai ripari e provvedere subito a ben definire la prevalenza dei prodotti su quelli posti in vendita e non provenienti dai fondi coltivati dall'imprenditore agricolo.

¹⁹ Il Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170, recante la nuova disciplina per la diffusione della stampa quotidiana e periodica, è stato emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 3 della Legge 13 aprile 1999 n. 108 per il riordino del sistema di diffusione della stampa periodica e quotidiana. Con quest'ultima normativa era iniziata una fase sperimentale per la vendita di giornali e periodici presso bar, medie strutture di vendita, tabacchi, distributori di carburanti, al fine di verificare eventuali variazioni sul mercato della stampa con la vendita di quotidiani e riviste congiuntamente ad altri e diversi prodotti nei predetti esercizi commerciali. Il provvedimento non prevede alcun sistema sanzionatorio per le violazioni alla normativa, però l'art. 9 ha stabilito che "*Per quanto non previsto dal presente Decreto, si applica il Decreto Legislativo n. 114/98*". Altra importante considerazione va fatta relativamente al concetto di "prevalenza", adoperato dal legislatore senza indicare alcun parametro per la sua determinazione (rispetto ad altri settori); tali parametri dovranno anche in questo caso essere individuati dal regolamento.

²⁰ Con D.lgs n. 32/98 sono state demandate alle regioni competenze esclusive anche in materia di fissazione di turni ed orari di esercizio degli impianti di distribuzione di carburante. Ove le Regioni, nel disciplinare tale materia, abbiano omesso di fissare le sanzioni amministrative per le violazioni considerate dall'articolo in commento, può provvedervi il regolamento comunale.

3. Per le ipotesi di violazione alle prescrizioni contenute nel presente articolo, oltre alla sanzione pecuniaria è prevista la sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività, fin dalla prima violazione, nonché della sospensione dell'autorizzazione per giorni cinque nei casi di reiterazione disciplinati dal presente regolamento.
4. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente sanzionato da normativa statale e regionale di riferimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 40 **Sale giochi: prescrizioni**

1. Le sale da gioco autorizzate a norma della vigente normativa sono obbligate, per l'esercizio delle attività al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - possono essere aperte al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 02:00 con giornata di chiusura settimanale facoltativa. Specifiche deroghe all'orario di apertura possono essere stabilite con Ordinanza Sindacale;
 - ne è vietato l'accesso ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne²¹;
 - debbono essere situate ad una distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi di culto o da case di cura o di riposo misurata per la via più breve calpestabile;
 - debbono avere superficie minima pari a metri quadrati 25.
2. Le sale da gioco debbono tenere esposte in luogo ben visibile: l'autorizzazione amministrativa, le tariffe e la tabella dei giochi leciti.
3. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente sanzionato da normativa statale e regionale di riferimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 41 **Circoli privati²²: prescrizioni**

1. Nei circoli privati è consentito espletare attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci iscritti e tesserati, nonché la installazione di apparecchi da gioco automatici e semi automatici.
2. Il legale rappresentante del circolo deve tenere, a disposizione degli organi di vigilanza, nei locali del circolo stesso, la seguente documentazione:
 - statuto ed atto costitutivo, regolarmente registrati;
 - registro dei soci, regolarmente vidimato dal legale rappresentante;
 - titolo autorizzatorio per la somministrazione (se la stessa venga svolta);
 - atto di affiliazione ad Enti o organizzazioni nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno;
 - autorizzazione di cui all'articolo 86 T.U.L.P.S., ove siano installati giochi automatici o semi automatici.
3. All'esterno del circolo non potranno essere collocate insegne o iscrizioni diverse dalla denominazione sociale dell'associazione; sulla porta d'ingresso, ben visibile dall'esterno, dovrà essere affisso cartello indicante il divieto d'ingresso ai non soci²³.
4. Allo scopo di garantire il corretto sviluppo delle attività associative è consentito, ammettendo la partecipazione dei soli soci, effettuare trattenimenti danzanti o musicali nei locali del circolo; ognuno dei predetti trattenimenti andrà registrato nei libri sociali; detti trattenimenti sono consentiti, nel massimo, in un numero di 3 per ciascun anno solare.
5. Gli organismi di vigilanza hanno facoltà d'ingresso, durante le ore di apertura del circolo, per effettuare controlli ed ispezioni.
6. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente sanzionato da normativa statale e regionale di riferimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

²¹ Si rammenta, in questa ipotesi al fine di riprodurre l'indicazione in tutti i casi simili, che le prescrizioni limitative delle attività dei privati vengono fatte, nel pubblico interesse, ai sensi dell'art. 9 T.U.L.P.S.

²² Con D.P.R. 4/4/01 n. 235 è stata disciplinata il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati. In particolare la normativa raccorda in due tipologie le autorizzazioni per detta attività; i circoli affiliati ad Enti o Organizzazioni nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno possono somministrare alimenti e bevande presso la sede del circolo beneficiando di un regime semplificato di natura assentiva. Gli altri circoli, sprovvisti di detta affiliazione, debbono, viceversa presentare istanza per il rilascio di una tipica (sottoposta a contingentamento) autorizzazione prevista dalla L. 287/91. Per i dettagli si compie rimando alla normativa citata.

²³ Il predetto obbligo nasce dal D.M. 17/12/1992 n. 564, ove all'articolo 4 estende, espressamente, ai circoli privati, l'obbligo della "sorvegliabilità" definendo le caratteristiche minimali dei locali.

Articolo 42

Locali di trattenimento e svago

1. I luoghi di pubblico spettacolo adibiti a sale da ballo, discoteche, rappresentazioni teatrali e musicali all'aperto non possono essere aperti a distanza inferiore a metri 500 da luoghi di cura e di riposo misurata per la via più breve calpestabile.
2. I pubblici spettacoli e trattenimenti di cui al precedente comma 1, potranno avere luogo dalle ore 16:00 alle ore 04:00, fermo il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della quiete pubblica contenute nel precedente articolo 23. Eventuali diverse disposizioni relative agli orari di apertura potranno essere stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza.
3. Nei locali di pubblico spettacolo è consentita l'installazione di apparecchi automatici da gioco in numero non superiore a quanto previsto dall'Autorità competente previo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza; oltre alle sanzioni previste dal regolamento, il superamento del limite numerico indicato al presente comma configurerà l'attivazione di una sala giochi abusiva.
4. E' vietato l'accesso ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne²⁴.
5. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente sanzionato da normativa statale e regionale di riferimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 43

Spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate dal Comune.
2. Per la disciplina delle attività dello spettacolo viaggiante si rimanda allo specifico regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 19/06/2003.
3. L'occupazione di spazio pubblico per la sosta e la sistemazione di roulotte e carri attrezzati dei titolari di concessioni di posteggio per svolgere attività dello spettacolo viaggiante avrà luogo nelle località indicati dai Funzionari del Comune sentita la Giunta Comunale, i quali hanno l'obbligo di sistemare detti veicoli in modo da non creare pericolo ed intralcio alla circolazione stradale.
4. L'occupazione degli spazi di cui al comma precedente è soggetta ad autorizzazione e può essere rilasciata solo a coloro che hanno ottenuto la concessione per l'allestimento di una attrazione dello spettacolo viaggiante almeno classificata, ai sensi della vigente normativa, piccola attrazione. L'occupazione può anticipare il periodo di installazione dell'attrazione per un massimo di 5 giorni e eccedere detto periodo per un massimo di 5 giorni. Esclusivamente per gli operatori che hanno installato una attrazione dello spettacolo viaggiante almeno classificata, ai sensi della vigente normativa, piccola attrazione al tradizionale luna park istituito per la Sagra Autunnale l'occupazione può anticipare il periodo di installazione per un massimo di 10 giorni e eccedere detto periodo per un massimo di 45 giorni.
- 4bis. Eventuali casi eccezionali che prevedono diversi tempi di occupazione rispetto a quelli indicati al comma precedente sono subordinati all'ottenimento del nulla osta rilasciato dalla Giunta Comunale. La richiesta di nulla osta dovrà essere inoltrata dagli operatori interessati almeno 10 giorni prima dello scadere della concessione e dovrà essere opportunamente motivata e documentata. Nell'eventuale provvedimento di concessione del nulla osta saranno indicate le disposizioni a cui il Funzionario dovrà attenersi per il rilascio della proroga dell'autorizzazione.
5. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo potrà essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale consistente nel versamento di una somma di denaro non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 1.000,00 da graduare a seconda del periodo di durata della concessione e al tipo di occupazione. In alternativa al deposito cauzionale in denaro è possibile depositare apposito documento fidejussorio che garantisca uguale valore.
6. La previsione del deposito cauzionale di cui al comma precedente, la sua graduazione, le modalità di versamento e le motivazioni per cui viene richiesto sarà stabilito con proprio provvedimento dal Funzionario titolare del rilascio delle autorizzazioni.
7. Qualora i concessionari di spazi pubblici, ai sensi del presente articolo, intendano collegarsi alla rete dell'acquedotto, per il tramite degli allacciamenti comunali esistenti nelle adiacenze, gli stessi dovranno corrispondere al Comune un indennizzo determinato con riferimento ai consumi effettivi misurati al contatore ed alla tariffa applicata dal gestore del servizio acquedotto.

²⁴ Si rammenta, in questa ipotesi al fine di riprodurre l'indicazione in tutti i casi simili, che le prescrizioni limitative delle attività dei privati vengono fatte, nel pubblico interesse, ai sensi dell'art. 9 T.U.L.P.S.

Articolo 44 **Esercizio di autorimessa**²⁵

1. L'esercizio di rimessa di veicoli è soggetto a denuncia d'inizio d'attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 con obbligo di assicurare il servizio lungo l'intero arco delle ventiquattro ore.
2. Gli esercenti di rimessa hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta data d'ingresso e d'uscita, nonché modello e targa di ciascun veicolo escludendo dall'annotazione solo i veicoli ricoverati nel limite massimo di due giorni e quelli con contratto di custodia.
3. L'esercente che non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo è punito a norma di regolamento; nell'ipotesi di esercizio abusivo dell'attività oltre alle sanzioni pecuniarie, si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività e chiusura dell'esercizio.
4. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 45 **Noleggio di veicoli senza conducente**²⁶

1. L'esercizio di noleggio di veicoli senza conducente è soggetto a denuncia d'inizio d'attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.
2. L'esercente che non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo è punito a norma di regolamento; oltre alle sanzioni pecuniarie, in caso di esercizio abusivo dell'attività si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività e chiusura dell'esercizio.
3. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 47 **Cose antiche o usate**²⁷

1. Ferma la disciplina del D.Lgs. 114/98, il commercio di cose antiche o usate può essere effettuato previa presentazione al Comune di una dichiarazione preventiva.
2. Non è sottoposto all'obbligo di dichiarazione preventiva l'operatore che ponga in vendita oggetti antichi ed usati privi di valore o di valore esiguo.
3. E' da intendersi di valore esiguo l'oggetto usato o antico che abbia un valore commerciale di 50 (cinquanta) Euro.
4. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

Articolo 48 **Sagre ed altre riunioni straordinarie**

1. Lo svolgimento delle sagre e di altre riunioni straordinarie è libero e non soggetto ad autorizzazione preventiva di pubblica sicurezza²⁸.

²⁵ Con D.P.R. 19/12/2001 n. 480 è stato semplificato il procedimento di autorizzazione per l'esercizio di attività di rimessa dei veicoli estrapolando tale tipologia di attività dal contesto dell'art. 86 del T.U.L.P.S. La semplificazione ha, per altro, abrogato l'art. 196 del Reg. Es. al T.U.L.P.S. che prevedeva l'obbligo del registro. Nel semplificare, il legislatore, ha tralasciato il problema delle sanzioni, oggi come oggi, attivabili solo in punto di regolamento di Polizia Urbana.

²⁶ Con D.P.R. 19/12/2001 n. 481 è stato semplificato il procedimento di autorizzazione per l'esercizio di attività di noleggio dei veicoli estrapolando tale tipologia di attività dal contesto dell'art. 86 del T.U.L.P.S. Anche in questo caso, nel semplificare, il legislatore, ha tralasciato il problema delle sanzioni, oggi come oggi, attivabili solo in punto di regolamento di Polizia Urbana.

²⁷ Con D.P.R. 28/05/2001 n. 311 è stato aggiunto un ulteriore comma all'articolo 247 del Reg. Es. al T.U.L.P.S. che ha escluso l'obbligo della registrazione (ai sensi dell'art. 126 T.U.L.P.S.) e della tenuta del registro (art. 128 T.U.L.P.S.) per il commercio di cose antiche o usate prive di valore o di valore esigui. Il legislatore, tuttavia, non ha definito la soglia di "esiguità" del valore del bene oggetto di vendita, così lasciando nel vago e nell'indeterminatezza l'applicazione della normativa. Detto limite è emendabile facendo specificazione del valore esiguo in sede di regolamento di Polizia Urbana. Resta inteso che l'attività di vendita è comunque, indipendentemente dagli obblighi previsti dal T.U.L.P.S. o dal regolamento, soggetta alle regole del D.lgs 114/98.

²⁸ Con D.P.R. 28/05/2001 n. 311 è stato abrogato l'articolo 103 del T.U.L.P.S. Pertanto è stato radicalmente eliminata dall'ordinamento l'obbligo di ottenere preventiva autorizzazione per lo svolgimento delle riunioni straordinarie di persone in aree pubbliche. Tuttavia, in considerazione della circostanza che le sagre vengono svolte allo scopo di promuovere prodotti alimentari locali e che la loro preparazione e somministrazione al pubblico deve essere controllata, almeno in punto di premessa, dal punto di vista igienico-sanitario, si ritiene di dover assoggettare ad obbligo di autorizzazione le strutture, le attrezzature e l'intera area di svolgimento della manifestazione. Inoltre, con la Legge finanziaria per l'anno 2002, all'articolo 52 comma 17, è stato stabilito che non si applicano le disposizioni previste dal D.lgs 114/98 alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico e politico; ne consegue che, non solo è libera l'attività di somministrazione di cui al precedente capoverso, ma è libera anche la vendita al dettaglio svolta sia in locali privati, sia su aree pubbliche in occasione delle predette riunioni straordinarie.

Si rammenta, altresì, che legge 23/12/2000 n. 388 (finanziaria 2001) all'articolo 42 comma 14 ha eliminato l'obbligo del libretto sanitario, di cui all'articolo 14 della L. 283/62, per coloro che prestino la propria attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, a carattere non professionale, durante lo svolgimento delle sagre, fiere e manifestazione a carattere religioso, benefico o politico.

2. Per lo svolgimento delle stesse, relativamente alle strutture ed alle attrezzature utilizzate, allorché la stessa abbia ad oggetto, tra l'altro, la preparazione, somministrazione e consumo di alimenti e bevande sul posto, l'organizzatore è tenuto a richiedere, l'autorizzazione sanitaria di cui al precedente articolo 27, nonché l'autorizzazione amministrativa ai sensi **della Legge Regionale n° 30 del 24/12/2003**.
3. Le tombole o le pesche di beneficenza sono ammesse nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 26/10/2001 n. 430.

Articolo 49 **Attività ricettive²⁹**

1. L'apertura ed il trasferimento di sede di esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione del Comune sede dell'esercizio.
2. L'autorizzazione abilita anche ad effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate ed ai loro ospiti, nonché a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
3. Il titolare dell'autorizzazione, nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, deve immediatamente presentare comunicazione scritta al protocollo generale del Comune, a mezzo servizio postale ovvero con mezzi informatici o telematici, mediante fax o con consegna personale.
4. Il titolare dell'autorizzazione deve attivare l'esercizio entro centottanta giorni dal rilascio della stessa; tale termine può essere prorogato previa richiesta espressa in caso di necessità determinata da caso fortuito o forza maggiore, comprovati e non dipendenti dalla volontà del titolare.
5. Qualora venga accertato il venir meno della rispondenza dei locali alla vigente normativa, il titolare viene sospeso dall'attività con provvedimento dell'Autorità comunale; si procederà alla revoca dell'autorizzazione se il titolare non provveda a rimuovere le cause di sospensione entro il termine di 180 giorni dalla notifica del provvedimento.
6. Nel caso di violazione alle norme di cui al presente articolo, salvo che non sia diversamente sanzionato da normativa statale e regionale di riferimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

²⁹ La legge 29 marzo 2001 n. 135, recante la "*Riforma della legislazione nazionale del Turismo*" ha prodotto un significativo rinnovo del settore turistico, innovandone i principi fondamentali e semplificando le procedure amministrative per l'apertura e gestione delle strutture ricettive. La norma, presenta, comunque, delle significative lacune, ad esempio, viene prescritto che la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore agli otto giorni e senza limiti di durata fino ad 1 anno deve essere comunicata al Sindaco (è stato, infine, sostituito il comma 3 dell'art. 17-ter del T.U.L.P.S., prevedendo soprattutto la non esecuzione dell'ordine di sospensione dell'attività qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le procedure amministrative) in ordine a detti profili si ritiene che sia necessario disciplinare nel regolamento di Polizia Urbana, quali siano le condizioni che possano determinare la non esecuzione del provvedimento per l'avvio delle procedure predette. Nell'ambito di tale regolamentazione dovrebbero essere anche precisate sia le modalità di comunicazione al Comune della chiusura dell'esercizio sia, per quanto attiene la revoca dell'autorizzazione (art. 9 comma 4) sia per la determinazione della "comprovata necessità" in caso proroga per l'apertura, e sia la definizione dei termini da assegnare per i "tempi stabiliti" per regolarizzare l'attività (art. 9 comma 4 lett. c). Si evidenzia, infine, che viene espressamente prevista (art. 11/2) l'inapplicabilità dell'art. 99 T.U.L.P.S. alle imprese ricettive, che prevedeva la revoca della licenza per la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore agli otto giorni senza preavviso.